

DISCIPLINA DEL TERRITORIO E TUTELA DEL PAESAGGIO

Normativa nazionale e regionale a tutela del paesaggio

➤ **Codice dei beni culturali e del paesaggio (D. Lgs. 42/2004)**

➤ **D.P.C.M. del 12 dicembre 2005**

Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs 42/2004

➤ **DPR n. 31 del 13 febbraio 2017**

Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata

➤ **Legge per il governo del territorio (L.R. 12/2005)**

➤ **Piano Paesaggistico Regionale (DCR 19 gennaio 2010, n. 951)**

➤ **DGR VII/11045 del 8/11/2002** “criteri per la redazione dell'esame paesistico dei progetti di trasformazione del territorio lombardo»

➤ **DGR IX/2727 del 22/12/2011** “criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di beni paesaggistici»



<https://www.regione.lombardia.it/.../territorio/paesaggio>



Competenze e procedure paesaggistiche

Con la [L.R. n. 12/2005](#) "Legge per il governo del territorio" ed in particolare con il "titolo V - beni paesaggistici", anche in coerenza con il [D.Lgs n. 42/2004](#) "Codice dei beni culturali e del paesaggio", è stata **complessivamente disciplinata la materia** attribuendo ai diversi Enti locali le funzioni amministrative.

Il vigente testo **dell'art. 80 della L.R. n. 12/2005** chiarisce **l'attribuzione delle competenze paesaggistiche** a Comuni e Unioni di comuni (commi 1 e 2), Regione Lombardia (comma 3), Province (comma 4), Parchi regionali (comma 5) e Comunità Montane (comma 6).

SOGGETTI

TITOLI
ABILITATIVI

Per l'espressione di **provvedimenti paesaggistici** sono vigenti alla data del 6 aprile 2017, due distinte procedure:

- una, in vigore dal 1° gennaio 2010, riguarda opere ed interventi soggetti alla procedura stabilita dall'art. 146 del D. Lgs. n. 42 del 2004 (**"procedura ordinaria"**);
- l'altra, originariamente prevista dal DPR 139 del 2010 è stata sostituita dalle nuove disposizioni stabilite dal DPR 13 febbraio 2017, n. 31 (GU n. 68 del 22 marzo 2017), in vigore dal 6 aprile 2017, riguarda opere ed interventi di "lieve entità" soggetti alla cosiddetta **"procedura semplificata"**

VINCOLI



ENTI PUBBLICI

Comune Parco Comunità Montana
Provincia Regione
(Commissioni)

Per il legittimo esercizio delle funzioni paesaggistiche, a qualunque procedura assoggettate (sia ordinaria che semplificata), è necessario, ai sensi dell'art. 81, comma 3 lettera a) della L.R. n. 12 del 2005, sia acquisito il **parere obbligatorio** della **Commissione per il paesaggio** di cui tutti gli Enti locali lombardi titolari di funzioni paesaggistiche debbono obbligatoriamente dotarsi.



SOGGETTI

Gli Enti locali lombardi, per poter esercitare le competenze loro attribuite dall'art. 80 della **L.R. n.12 del 2005**, hanno dovuto adeguarsi alle disposizioni **dell'art. 146**, comma 6 del **D. Lgs. n. 42 del 2004** istituendo **Commissioni per il Paesaggio** locali e **strutture tecniche differenziate** (la valutazione paesaggistica deve essere separata dalla verifica edilizio-urbanistica). Per adempiere a tale obbligo notevole è stato l'impegno profuso dagli Enti locali (soprattutto i Comuni) e da Regione Lombardia che ha verificato tale «idoneità» e fornito sostegno e consulenza affinché il maggior numero possibile di Enti locali potesse continuare ad esercitare le funzioni paesaggistiche.

Alla data del 1 agosto 2018 risultano idonei all'esercizio delle funzioni paesaggistiche **1266 comuni** (si avvalgono di **975 Commissioni Paesaggio** costituite anche in forma associata/consorziate), 24 Unioni di comuni, 11 Province e la città metropolitana di Milano, 23 Parchi Regionali e 23 Comunità Montane.

Al riguardo si segnala che il mancato riconoscimento dell'idoneità all'esercizio delle funzioni paesaggistiche da parte di Regione Lombardia non consente agli Enti locali l'esercizio di tali funzioni.

Per gli Enti locali **“non idonei”** le funzioni paesaggistiche - relative ad opere soggette alla procedura ordinaria, alla procedura semplificata nonché ai procedimenti sanzionatori - dovranno essere esercitate, ai sensi dell'art. 80, comma 9 della l.r. n. 12 del 2005, dagli enti gestori di parco regionale, dalle comunità montane, nonché dalla Città metropolitana di Milano o dalle province per i restanti territori.

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA (IMMOBILI E AREE TUTELATE)

deve essere richiesta da proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico tutelati dalla legge, per tutti gli interventi che alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici in ambiti soggetti a tutela paesaggistica, PRIMA dell'ottenimento del permesso di costruire o altri titoli legittimanti l'intervento.

Dal 06 aprile 2017 si possono presentare, **ove possibile** e **solo per alcune fattispecie di interventi** di lieve entità comprese nell'Allegato "B" al **D.P.R.31/2017**, le richieste di **Autorizzazione Paesaggistica Semplificata** nei modi previsti dal D.P.R. stesso.

Il richiedente è tenuto a verificare preliminarmente se l'intervento non rientri nelle fattispecie:

- escluse dall'autorizzazione paesaggistica di cui all' **Allegato "A"**, ovvero all'**articolo 149 del Codice**, e quindi l'intervento **non è soggetto ad autorizzazione**.
- se sia assoggettato al regime autorizzatorio ordinario, di cui all'articolo 146 del Codice e quindi **necessita di autorizzazione ordinaria**.

E' necessario quindi verificare sempre la tipologia di vincolo paesaggistico sulla tavola n.16.1. del P.d.R. (Piano delle Regole) e la tipologia di intervento se ricade in uno dei **42 punti** elencato nell'**Allegato "B" al D.P.R.31/2017**.

La **domanda** presentata va compilata secondo il Modello semplificato scaricabile dal sito (**Allegato "C"**) e deve essere corredata da una **relazione paesaggistica semplificata**, redatta sul Modello ministeriale scaricabile dal sito (**Allegato "D"**), da un tecnico abilitato, nella quale sono indicati i contenuti precettivi della disciplina paesaggistica vigente nell'area, è descritto lo stato attuale dell'area interessata dall'intervento, è attestata la conformità del progetto alle specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici, se esistenti, è descritta la compatibilità del progetto stesso con i valori paesaggistici che qualificano il contesto di riferimento e sono altresì indicate le eventuali misure di inserimento paesaggistico previste.

<https://www.regione.lombardia.it/>



SOGGETTI

Il **richiedente** presenta istanza di autorizzazione paesaggistica all'Ente competente (con elaborati progettuali indicati Accordo del 4 agosto 2006 tra MIBACT e Regione Lombardia)



L'Ente competente (v. art. 80 l.r. 12/2005) entro **40 giorni** dalla ricezione della istanza

verifica la necessità dell'autorizzazione paesaggistica;
la completezza della documentazione;
valuta la compatibilità paesaggistica dell'intervento;
acquisisce il parere della Commissione Paesaggio;

trasmette alla Soprintendenza la documentazione presentata dal richiedente;
il parere della Commissione Paesaggio (che sia favorevole o negativo);
una relazione tecnica illustrativa con proposta di provvedimento (indicando se si propone l'approvazione, l'approvazione con prescrizioni o il diniego al progetto);

comunica contestualmente al richiedente l'avvio del procedimento presso la Soprintendenza



il **Soprintendente** entro **45 giorni** dalla ricezione della documentazione (cfr. art. 146, comma 8)

non esprime il parere

esprime parere vincolante

favorevole o favorevole
con prescrizioni

negativo



il **Soprintendente** comunica agli interessati il **preavviso di diniego** (ai sensi art. 10 bis L. 241/1990) assegnando un tempo per fornire osservazioni; l'interessato può inviare osservazioni al Soprintendente che (entro 45 giorni) si determina accogliendole o meno e, conseguentemente, trasmette all'Ente competente il definitivo parere (di conferma o meno dell'originario parere)

lo trasmette all'Ente competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica



L'Ente competente entro **20 giorni** dal ricevimento del parere del Soprintendente emette conforme provvedimento paesaggistico

L'Ente competente **decorsi 60 giorni**, dal ricevimento della documentazione da parte del Soprintendente ed in assenza del richiesto parere, **emette il provvedimento paesaggistico** (basandosi sul parere della Commissione Paesaggio e sulla proposta di provvedimento inviata al Soprintendente)


l'autorizzazione è efficace a decorrere dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario (art. 146, comma 4); tutti i provvedimenti paesaggistici rilasciati vanno inseriti in MAPEL (cfr. protocollo tra MIBACT e Regione del 29.01.2014)

Schema procedura "ordinaria" tempistica
40+(45+20) o 60 = **105/100 giorni**

TITOLI
ABILITATIVI

PROCEDURA PAESAGGISTICA "ORDINARIA"
(art. 146 D. Lgs. 42/2004 - aggiornato con D. Lgs. 50/2016)

<https://www.regione.lombardia.it/>



Schema procedura "semplificata" tempistica (20+20+10 = 60 giorni)

SOGGETTI

TITOLI ABILITATIVI

PROCEDURA PAESAGGISTICA "SEMPLIFICATA"
(art. 3 DPR 13.02.2017, n. 31 - in vigore dal 6 aprile 2017)

ESAME DI IMPATTO PAESISTICO DEI PROGETTI (IMMOBILI ED AREE NON TUTELATE)

Il procedimento di carattere Regionale riguarda l'esame di impatto paesistico dei progetti in ambiti NON GIÀ COMPRESI in aree sottoposte a tutela paesaggistica, a norma degli artt. 35-39 del Piano Paesaggistico Regionale.

Deve quindi essere presentato ESAME di IMPATTO PAESISTICO, secondo la modulistica di seguito allegata, da parte dei proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili in aree non tutelate per i progetti degli interventi che incidono sull'aspetto esteriore dei luoghi e degli edifici, PRIMA dell'ottenimento del permesso di costruire o altri titoli legittimanti l'intervento.

Per la definizione della classe di sensibilità paesistica del sito il progettista dovrà attenersi alle indicazioni già riportate nella Cartografia allegata al PGT, Carta del Grado di Sensibilità Paesaggistica ALLEGATO del PGT

TITOLI ABILITATIVI

PAESAGGIO e sua TUTELA

VINCOLI

STRUMENTI

PIANIFICAZIONE

SOGGETTI

SOPRINTENDENZA

Ministero della Cultura
MiC

ENTI PUBBLICI

Comune Parco Comunità Montana
Provincia Regione
(Commissioni)

PPR
PTCP
PTC
PGT

CITTADINI

TITOLI
ABILITATIVI

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA (art. 146 D.Lgs 42/04)
AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA (DPR 31/17)
DICHIARAZIONE NON NECESSITA AUTORIZZAZIONE (DPR 31/17)
CERTIFICAZIONE COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA (art. 167 D.Lgs 42/04)

ESAME IMPATTO PAESISTICO DEI PROGETTI (DGR 2002)

PAESAGGIO e sua TUTELA

i riferimenti fondamentali:

NORME EUROPEE

- Convenzione Europea del Paesaggio (20 ottobre 2000)
- **Legge 9 gennaio 2006, n. 14**

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000

NORME NAZIONALI

- l'art. 9 della Costituzione della Repubblica Italiana
- Codice dei beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs 42/2004)
- DPCM 12 Dicembre 2005
- DPR 31/2017

Osservatorio Nazionale della Qualità del Paesaggio

- DM 15 Marzo 2006
- DM 25 Settembre 2008

NORME REGIONALI

- **LR 12/2005** “*legge per il governo del territorio” - TITOLO V – BENI PAESAGGISTICI*
- Piano Paesaggistico Regionale (DCR 19 gennaio 2010, n. 951)
- DGR VII/11045 del 8/11/2002 “criteri per la redazione dell’esame paesistico dei progetti di trasformazione del territorio lombardo»
- DGR IX/2727 del 22/12/2011 “criteri e procedure per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di beni paesaggistici»

LA NORMATIVA: cos'è il paesaggio?

PAESAGGIO e sua TUTELA

le diverse definizioni:

paesaggio, bene paesaggistico, bene ambientale, territorio

Firenze 20 ottobre 2000
**Convenzione
Europea
del Paesaggio**



'Paesaggio' è una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni

1948
**Art. 9 della
Costituzione
Italiana**



La Repubblica (...) tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione

LA NORMATIVA: cos'è il paesaggio?

le diverse definizioni:

paesaggio, bene paesaggistico, bene ambientale, territorio

D.Lgs 42/2004
«Codice
dei Beni Culturali
e del Paesaggio»



*Per 'paesaggio' si intende
il territorio espressivo di
identità, il cui carattere
deriva dall'azione di fattori
naturali, umani e dalle loro
interrelazioni*

LA NORMATIVA: la tutela del paesaggio

Strumenti di tutela del paesaggio

Il D.Lgs 42/2004 individua due categorie di strumenti corrispondenti a due metodologie di tutela del paesaggio

VINCOLI

Beni Paesaggistici

art.134 del Codice

Tutela passiva

attraverso l'apposizione di vincoli sui beni e sulle aree riconosciuti di interesse per il loro valore.

Esistono due tipi di beni sottoposti a «vincolo» o meglio «soggetti a tutela»:

- **beni vincolati tramite decreto** (*immobili ed aree di notevole interesse pubblico, art. 136 del Codice*)
- **beni vincolati dalla legge** (*aree tutelate per legge, art. 142 del Codice*)

PIANIFICAZIONE

Tutela mediata

attraverso la predisposizione di strumenti di pianificazione (piani paesistici) volti a predisporre le linee di indirizzo e norme per l'attuazione delle trasformazioni territoriali

LA NORMATIVA: cos'è il paesaggio?

D.C.R. n. 951
19 gennaio 2010

«Piano
Paesaggistico
Regionale»



La Regione Lombardia persegue la tutela, la valorizzazione e il miglioramento del paesaggio ... come definito dalla convenzione Europea del Paesaggio (...)

In relazione al paesaggio, la Regione e gli enti locali lombardi, nell'ambito delle rispettive responsabilità e competenze, perseguono le seguenti finalità:

- a) la conservazione dei caratteri che definiscono l'identità e la leggibilità dei paesaggi della Lombardia, attraverso il controllo dei processi di trasformazione, finalizzato alla tutela delle preesistenze significative e dei relativi contesti;
- b) il miglioramento della qualità paesaggistica e architettonica degli interventi di trasformazione del territorio;
- c) la diffusione della consapevolezza dei valori del paesaggio e la loro fruizione da parte dei cittadini.

LA NORMATIVA REGIONALE

L.R.12/2005
«Legge per il
governo del
Territorio»



*Piano Territoriale Regionale
(PTR)*



*Piano Territoriale di Coordinamento
Provinciale (PTCP)*



*Piano Territoriale di Coordinamento
dei Parchi (PTCP)*



*Piano di Governo del Territorio
(PGT)*

IL GOVERNO DEL TERRITORIO

Il *governo del territorio*, in base all'art. 117 della Costituzione, rientra nella sfera della **potestà legislativa concorrente** delle Regioni a statuto ordinario, con il solo **vincolo del rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato**.

Cos'è il governo del territorio?

Insieme delle attività conoscitive, valutative, regolative, di programmazione, di localizzazione e di attuazione degli interventi, nonché di vigilanza e di controllo, volte a perseguire la tutela e la valorizzazione del territorio, la disciplina degli usi e delle trasformazioni dello stesso e la mobilità in relazione a obiettivi di sviluppo del territorio. Il governo del territorio comprende altresì l'urbanistica, l'edilizia, l'insieme dei programmi infrastrutturali, la difesa del suolo, la tutela del paesaggio e delle bellezze naturali, nonché la cura degli interessi pubblici funzionalmente collegati a tali materie.


(art. 3 proposta di riforma di legge urbanistica del 2008)



Piano Territoriale Regionale (PTR)

OBIETTIVI PRIORITARI DI INTERESSE REGIONALE

- le linee orientative dell'assetto del territorio regionale, anche con riferimento all'individuazione dei principali poli di sviluppo regionale e delle zone di preservazione e salvaguardia ambientale;
- infrastrutture e delle opere pubbliche di interesse regionale e nazionale;
- riduzione del consumo di suolo;
- criteri operativi per la salvaguardia dell'ambiente;
- gli indirizzi generali per il riassetto del territorio ai fini della prevenzione dei rischi geologici, idrogeologici e sismici.



Piano Paesaggistico Regionale (PPR)


Il PTR individua gli obiettivi e le misure generali di **tutela paesaggistica** da perseguire nelle diverse parti del territorio regionale.

In particolare la normativa del **Piano Paesaggistico Regionale (PPR)** ha valore:

- **indicativo e di indirizzo** per le categorie di elementi e gli ambiti che fanno riferimento agli Indirizzi di tutela (*unità tipologiche di paesaggio, centri storici, infrastrutture, riqualificazione paesaggistica e fenomeni di degrado..*) ecc...e ai Piani di sistema (*infrastrutture energetiche a rete, strade di interesse paesaggistico, recupero cave*) e alle disposizioni relative alla pianificazione provinciale e comunale.
- **prescrittivo e immediatamente operativo**, per quanto riguarda *ambiti di elevata naturalità, laghi lombardi, geositi, siti UNESCO, rete verde regionale, individuazione e riconoscimento di viabilità storica e d'interesse paesaggistico, individuazione e tutela dei centri storici, belvedere, visuali sensibili...*



Piano Paesaggistico Regionale (PPR)



Legenda

- Confini comunali
- Confini provinciali
- Confini regionali
- Bacini idrografici interni
- Linee di navigazione
- Idrografia superficiale
- Ferrovie
- Strade locali
- Strade statali
- Autostrade e tangenziali
- Ambiti urbanizzati
- Parchi regionali istituiti
- Riserve naturali
- Bellezze individue
- Bellezze d'insieme
- Zone umide
- Ambito di tutela paesaggistica dei corsi d'acqua - (art. 142, D.lgs 42/04)
- Territori alpini - (art. 142, D.lgs 42/04)
- Territori confinari ai laghi tutelati - (art. 142, D.lgs 42/04)
- Ambito di specifica tutela paesaggistica dei laghi insubrici (art. 19, commi 5 e 6)
- Laghi insubrici. Ambito di salvaguardia dello scenario lacustre (art. 19, comma 4)
- Ambiti di elevata naturalità



Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)

Il PTCP per la parte di carattere programmatico:

- definisce il **quadro conoscitivo** del proprio territorio come risultante dalle trasformazioni avvenute;
- indica gli **obiettivi di sviluppo economico-sociale** a scala provinciale;
- indica elementi per la pianificazione comunale e dispone i contenuti minimi sui temi di interesse sovracomunale che devono essere previsti nel PGT;
- stabilisce il programma generale riguardanti il **sistema della mobilità** e le principali linee di comunicazione, di cui definisce la relativa localizzazione sul territorio, avente valore indicativo o vincolante;
- individua i corridoi tecnologici ove realizzare le **infrastrutture di rete** di interesse sovracomunale;
- prevede indicazioni puntuali per la realizzazione di **insediamenti di portata sovracomunale**;
- indica modalità per favorire il **coordinamento tra le pianificazioni dei comuni**;
- recepisce, i criteri, indirizzi e linee tecniche introdotti dal PTR per contenere il consumo di suolo definisce l'**assetto idrogeologico del territorio**;
- individua gli **ambiti agricoli strategici**.




il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) di Como

Il PTCP di Como, in riferimento ai contenuti paesaggistici ed ambientali, definisce e individua su apposita cartografia:

- la **rete ecologica** provinciale quale strumento per la salvaguardia della biodiversità;
- le **aree soggette al vincolo** di cui al D.Lgs 42/04;
- il **paesaggio** quale strumento per la salvaguardia e la conservazione del valore intrinseco e relazionale delle emergenze paesistico- ambientali. A tal fine:
 - individuando ambiti omogenei per caratteristiche fisico morfologiche, percettive, tipologico-architettoniche e/o storico culturali, denominate **unità tipologiche di paesaggio**;
 - individua i **beni di rilevanza paesistico-ambientale** di rilevanza provinciale;
 - rappresenta e descrive i rapporti tra le unità paesaggio e la **viabilità di fruizione panoramica ed ambientale**, per le finalità definite dal PPR;
 - Individua le situazioni di degrado e di criticità paesistico-ambientale.





Piano di Governo del Territorio (PGT)

Il piano di governo del territorio definisce l'assetto dell'intero territorio comunale ed è articolato nei seguenti atti:

- a) il documento di piano;
- b) il piano dei servizi;
- c) il piano delle regole.

Il **Documento di Piano** ha carattere ***programmatorio*** e di indirizzo ed ha una durata limitata nel tempo (***5 anni***) per i comuni ai di sopra dei 2000 abitanti. ***Non contiene previsioni che producono effetti sul regime giuridico dei suoli.***


Il **Piano dei Servizi e il Piano delle Regole** hanno validità illimitata, sono sempre modificabili ed ***incidono sul regime giuridico dei suoli.***



Piano di Governo del Territorio (PGT)

Documento di Piano

- il quadro programmatico di riferimento per lo sviluppo economico e sociale del comune;
- il **quadro conoscitivo** del territorio comunale (*sistema della mobilità, i beni di interesse paesaggistico o storico-monumentale, i siti interessati da habitat naturali di interesse comunitario, la struttura del paesaggio agrario...*);
- Individua le politiche di intervento per la **mobilità e la residenza**;
- Individua gli **ambiti trasformazione**, definendone gli indici urbanistico edilizi in linea di massima, le funzioni insediabili, i criteri di intervento per la tutela ambientale paesaggistica e storico-culturale;



Legenda della carta 3.5.

Componenti della morfologia del territorio

(ex Studio per la definizione del reticolo idrico minore, approvato con Dec. 21 luglio 2008, n. 43)

— Corso d'acqua reticolo principale

— Corso d'acqua reticolo minore

■ Aree alluvionabili

--- Tratto corso d'acqua intubato

● Pozzo di captazione delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano (ex Prg approvato con Dgr. 4 maggio 2001, n. 4503)

Componenti naturalistico ambientali

■ Parco regionale della Spina verde (ex Lr. 10/1993 e Dgr. 20 luglio 2005, n. 8/374)

■ Oasi di protezione faunistica delle Torbiere di Albate (ex Dgr. 13 aprile 1976, n. 3120)

■ Parchi urbani (ex Prg approvato con Dgr. 4 maggio 2001, n. 4503)

■ Giardini pubblici (ex Prg approvato con Dgr. 4 maggio 2001, n. 4503)

Componenti della struttura insediativa storica

■ Tessuto di valore storico e nuclei di antica formazione

■ Elementi di rilevanza storico artistica (ville, edifici religiosi, castelli)

■ Opifici

■ Grandi proprietà pubbliche private

--- Percorsi storici

■ Criteri

Componenti del sistema infrastrutturale

— Infrastruttura autostradale

— Infrastruttura ferroviaria

Piano di Governo del Territorio (PGT)

Piano dei Servizi

- individua le **attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale**, le eventuali aree per l'edilizia residenziale pubblica e da dotazione a verde, i corridoi ecologici e il sistema del verde di connessione tra territorio rurale e quello edificato, nonché tra le opere viabilistiche

Piano delle Regole

- Definisce gli ambiti del **tessuto urbano consolidato**, quali insieme delle parti di territorio su cui è già avvenuta l'edificazione o la trasformazione dei suoli;
- indica gli immobili assoggettati a tutela in base alla normativa statale e regionale;
- individua le aree e gli edifici a rischio di compromissione o degrado e a rischio di incidente rilevante;
- ha contenuti in ordine alla **componente geologica, idrogeologica e sismica**;
- individua le **aree destinate all'agricoltura**, le aree di valore **paesaggistico-ambientale ed ecologiche**, le aree non soggette a trasformazione urbanistica.



LA NORMATIVA: la tutela del paesaggio

Strumenti di tutela del paesaggio

Il D.Lgs 42/2004 individua due categorie di strumenti corrispondenti a due metodologie di tutela del paesaggio

VINCOLI

Beni Paesaggistici
art.134 del Codice

Tutela passiva

attraverso l'apposizione di vincoli sui beni e sulle aree riconosciuti di interesse per il loro valore.

Esistono due tipi di beni sottoposti a «vincolo» o meglio «soggetti a tutela»:

- **beni vincolati tramite decreto** (*immobili ed aree di notevole interesse pubblico, art. 136 del Codice*)
- **beni vincolati dalla legge** (*aree tutelate per legge, art. 142 del Codice*)

PIANIFICAZIONE

Tutela mediata

attraverso la predisposizione di strumenti di pianificazione (piani paesistici) volti a predisporre le linee di indirizzo e norme per l'attuazione delle trasformazioni territoriali

Vincoli vigenti in forza della
Legge n.1497 del 29 giugno 1939

Ciò che noi oggi definiamo paesaggio è stato oggetto di interventi legislativi già all'inizio del secolo. La [legge n. 778 del 1922](#) e, successivamente, la [legge n. 1497 del 1939](#) erano improntate a una concezione frutto di una **cultura estetica-letteraria-umanistica**, che identificava il paesaggio con la veduta d'insieme, il panorama, la "bellezza naturale" (come recitavano i testi di legge, «scoperte» dal Soprintendente con il calesse ...)

Vincoli vigenti in forza della
Legge n.431 del 8 agosto 1985
(Galasso)

Solo nel 1985 la legge n. 1497/39 è stata integrata dalla [legge n. 431](#) (la cosiddetta "legge Galasso"), che ha a sua volta spostato il fulcro tematico sull'ambiente naturale da preservare. Si è così passati da una concezione percettivo-estetica del paesaggio a una visione fondata quasi esclusivamente su dati fisici e oggettivi, frutto di una **visione scientifica della realtà.**

VINCOLI



DECRETO LEGISLATIVO
29 ottobre 1999, n. 490

Testo unico delle disposizioni legislative
in materia di beni culturali e ambientali



DECRETO LEGISLATIVO
22 gennaio 2004, n. 42
Codice dei beni culturali
e del paesaggio

- La distinzione operata in seguito (inizialmente a livello teorico e quindi recepita negli strumenti legislativi) tra «paesaggio» e «ambiente» ha contribuito a definire il primo come prodotto dell'opera dell'uomo sull'ambiente naturale, in una visione quindi improntata alla storicità e in grado anche di recuperare quella **dimensione estetica** che, in anni anche recenti, sembrava perduta.
- Il [Codice dei beni culturali e del paesaggio](#) ha fatto propri gli orientamenti più avanzati in merito alla definizione di paesaggio, sancendo l'appartenenza a pieno titolo di quest'ultimo al patrimonio culturale. Un riferimento fondamentale nell'elaborazione del testo di legge è stata la [Convenzione Europea del Paesaggio](#) (stipulata nell'ambito del Consiglio d'Europa), aperta alla firma a Firenze il 20 ottobre 2000 e ratificata dal nostro paese nel 2006.
- **L'aspetto identitario** è uno dei punti cardine della Convenzione ed è richiamato dal c.2 dell'art.131 del Codice (**"Il presente Codice tutela il paesaggio relativamente a quegli aspetti e caratteri che costituiscono rappresentazione materiale e visibile dell'identità nazionale, in quanto espressione di valori culturali"**).

Ministero della Cultura

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio
per le province di CO, LC, MB, PV, SO, VA

SOGGETTI

PAESAGGIO e sua TUTELA

LA NORMATIVA: la tutela del paesaggio



DGR IX/2727 del 22/12/2011

“criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di beni paesaggistici»

CAPITOLO 1 - PAESAGGIO E TUTELA PAESAGGISTICA

Si ritiene fondamentale riprendere, in questo capitolo, il concetto di paesaggio, senza voler fare il punto dei contributi provenienti dagli studiosi delle diverse discipline (geografi, urbanisti, naturalisti, filosofi ecc.), il cui numero sempre crescente indica la riconosciuta complessità del tema, le diverse interpretazioni non sempre convergenti avrebbero, infatti, richiesto di assumere e privilegiare in una sede impropria una corrente di pensiero rispetto ad altre.

Di questo prezioso materiale, la cui produzione risulta particolarmente copiosa dopo la metà degli anni '80, a seguito del dibattito conseguente alla legge “Galasso”, potrà utilmente tenere conto chiunque debba confrontarsi con questo poliedrico tema, come progettista o come membro di Commissione Paesaggio, al fine di attribuire al concetto di paesaggio il giusto spessore culturale ed alla sua tutela-valorizzazione una considerazione prioritaria che eviti riduttive interpretazioni monotematiche o improvvidi sacrifici in nome di contingenti finalità utilitaristiche.

LA NORMATIVA: la tutela del paesaggio



Capitolo 2 - Aree e beni assoggettati a specifica tutela paesaggistica

2.1 Ambiti assoggettati a tutela con specifici provvedimenti ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs 42/04

2.1.1 la procedura per l'assoggettamento a tutela

2.2 Ambiti tutelati ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs 42/04

2.2.1 territori contermini ai laghi

2.2.2 i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua

2.2.3 le montagne oltre 1.600 metri slm (Alpi) e oltre 1.200 metri slm (Appennini)

2.2.4 ghiacciai

2.2.5 parchi e riserve nazionali e regionali

2.2.6 territori coperti da foreste e da boschi

2.2.7 università agrarie e zone gravate da usi civici

2.2.8 zone umide

2.2.9 zone di interesse archeologico

LA NORMATIVA nazionale: D.LGS 42/2004

art.134 – Beni Paesaggistici

alcuni utili chiarimenti a proposito degli ambiti assoggettati a tutela paesaggistica

art. 136

immobili ed aree di “notevole interesse pubblico”

- assoggettati alla tutela mediante uno specifico atto amministrativo (decreto)

art. 142

le aree “tutelate per legge”

- ambiti tutelati automaticamente sempre e comunque



LA NORMATIVA regionale: DGR IX/2727 del 22/12/2011

Capitolo 6

Responsabilità dell'azione locale ed attività di supporto e vigilanza della Regione

6.1 Responsabilità dell'ente locale e rapporto annuale sullo stato del paesaggio

6.2 Attività di supporto e di vigilanza della Regione sui beni paesaggistici

6.2.1 Struttura operativa regionale

6.2.2 Contributi agli Enti locali per la gestione delle competenze attribuite

6.2.3 Sistema Informativo Beni Ambientali (S.I.B.A.)

6.2.4 Attività di vigilanza e monitoraggio della Regione sull'esercizio delle competenze paesaggistiche da parte degli Enti locali.

SOGGETTI

ENTI PUBBLICI

Comune Parco Comunità Montana
Provincia Regione
(Commissioni)



Ministero della Cultura

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio

i beni paesaggistici in Lombardia



Regione
Lombardia

il **Sistema Informativo Beni e Ambiti paesaggistici (SIBA)**

Il **SIBA** raccoglie tutte le informazioni relative ai beni e agli ambiti paesaggistici individuati sul territorio lombardo e alle relative forme di tutela e valorizzazione: costituisce per la Regione, per gli Enti locali e i professionisti uno strumento di supporto per lo studio del territorio e per la pianificazione territoriale finalizzata a garantire la protezione e la valorizzazione del paesaggio.

<https://www.cartografia.servizirl.it/viewsiba/>

The screenshot shows the website's navigation menu and main content area. The navigation bar includes 'Istituzione', 'Servizi e informazioni', 'Scopri la Lombardia', and 'Lombardia Notizie'. A breadcrumb trail reads: 'Regione Lombardia / Servizi e informazioni / Enti e Operatori / Territorio / Paesaggio / SIBA Sistema Informativo Beni e Ambiti Paesaggistici'. The left sidebar lists categories: 'Cittadini', 'Imprese', 'Enti e Operatori', 'Territorio', and 'Paesaggio'. The main content area is titled 'Servizio SIBA Sistema Informativo Beni e Ambiti Paesaggistici' and is 'Rivolto a: Enti e operatori'. It contains a description of the SIBA system and a 'Descrizione' section with a dropdown arrow.


VINCOLI
Beni Paesaggistici

i beni paesaggistici in Lombardia



Regione
Lombardia

il Sistema Informativo Beni e Ambiti paesaggistici (SIBA)



VINCOLI
Beni Paesaggistici

i beni paesaggistici

il Sistema Informativo Beni e Ambiti paesaggistici (SIBA)



in particolare contiene:

- **le informazioni utili all'esatta individuazione** di aree e immobili tutelati ai sensi di legge, i cosiddetti **“vincoli ex L. 1497/39 e L. 431/85”**, vale a dire i beni paesaggistici tutelati ai sensi della legislazione nazionale (**D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.**), che rappresentano quelle parti del territorio, aree o complessi di cose immobili di singolare bellezza o valore estetico, bellezze panoramiche, ecc., nonché elementi specifici del paesaggio quali fiumi, laghi, territori alpini, ghiacciai, parchi, ecc., che sono oggetto di particolare attenzione ai sensi di legge, e come tali **sono soggetti per ogni trasformazione alle procedure di preliminare autorizzazione paesaggistica** ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. 42/2004 e della disciplina che ne governa la tutela.
- le informazioni relative agli ambiti e agli elementi di prioritaria attenzione che il **Piano Paesaggistico Regionale (PPR)**, sezione specifica del Piano Territoriale Regionale approvato dal Consiglio regionale il 19 gennaio 2010, individua e disciplina, **ad integrazione del sistema dei beni paesaggistici** tutelati per legge o riconosciuti con specifico atto amministrativo (dichiarazioni di notevole interesse pubblico).

Nel **SIBA** possono essere visualizzati (attraverso legende) i seguenti elementi:

- ✓ **Vincoli paesaggistici** (D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, artt. 136 e 142)
- ✓ **Piano paesaggistico** (Piano Paesaggistico Regionale)
- ✓ **Paesaggio indirizzi** (Piano Paesaggistico Regionale - Indirizzi di tutela)
- ✓ **Biodiversità** (Difesa della Natura - Piano Paesaggistico Regionale)

i beni paesaggistici



il **S.I.B.A.** prende in considerazione le seguenti componenti informative:

➤ **Aree di tutela paesaggistica ai sensi degli artt. 136 e 142 del D.Lgs. 42/04:**

Bellezze individue, D.Lgs. 42/04, art. 136, comma 1, lettere a) e b)
Bellezze d'insieme, D.Lgs. 42/04, art. 136, comma 1, lettere c) e d)
art. 142, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m)

➤ **Aree ed elementi di attenzione paesaggistica regionale Normativa del Piano Paesaggistico Regionale (PPR):**

articoli della sezione Normativa del PPR: 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27
Indirizzi di Tutela, Parte I°, Parte II° e Parte III°
Repertori del PPR

Tali elementi sono suddivisi per gruppi di layer con legende tematizzate
Per la **Biodiversità** vengono visualizzati gli ambiti di tutela della natura:

- **Zone di Protezione Speciale (rete Natura 2000)**
- **Siti di Importanza Comunitaria (rete Natura 2000)**
- **Monumenti naturali**
- **Parchi e PLIS**
- **Rete Ecologica Regionale**

Si precisa inoltre che i dati raccolti dal S.I.B.A. sono finalizzati ad un utilizzo indiziario (**e non probatorio**) per quanto riguarda il sistema dei vincoli ambientali

LA NORMATIVA nazionale: D.LGS 42/2004

VINCOLI
Beni Paesaggistici

art. 136

Immobili ed aree di notevole interesse pubblico



“Bellezze individue”


- a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali;
- b) le ville, i giardini e i parchi che si distinguono per la loro non comune bellezza.

“Bellezze d’insieme”

- c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici;
- d) le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.

Art. 136, comma 1, D.LGS 42/2004 Immobili ed Aree di notevole interesse pubblico

-  **1 Lettera "a"** immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale
-  **2 Lettera "b"** ville, giardini e parchi, che si distinguono per la loro non comune bellezza
-  **3 Lettera "c"** complessi di immobili che compongono un caratteristico aspetto con valore estetico e tradizionale
-  **4 Lettera "c-d"**
-  **5 Lettera "d"** le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.



Art. 136, comma 1, D.LGS 42/2004 Immobili ed Aree di notevole interesse pubblico


“Bellezze d’insieme”
... complessi di cose
immobili ...

3 Lettera “c” complessi di immobili che compongono un caratteristico aspetto con valore estetico e tradizionale

4 Lettera “c-d”

e bellezze panoramiche ...

5 Lettera “d” le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.



<https://www.comune.como.it/servizi/casa-e-edilizia/paesaggio/>

ove possibile e solo per alcune fattispecie di interventi di lieve entità comprese nell'Allegato "B" al D.P.R.31/2017, le richieste di **Autorizzazione Paesaggistica Semplificata** nei modi previsti dal D.P.R. stesso

INTERVENTI DI LIEVE ENTITÀ soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato di cui all'ALLEGATO «B» di cui all'[art. 3, comma 1](#) :

B.2. realizzazione o modifica di aperture esterne o finestre a tetto riguardanti beni vincolati ai sensi del Codice, [art. 136, comma 1, lettere a\), b e c\)](#) limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici, purché tali interventi siano eseguiti nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti;

INTERVENTI ED OPERE IN AREE VINCOLATE ESCLUSI DALL'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA - ALLEGATO «A» (di cui all'art. 2, comma 1)


A.2. interventi sui prospetti o sulle coperture degli edifici, purché eseguiti nel rispetto ... delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti, quali: rifacimento di intonaci, tinteggiature, rivestimenti esterni o manti di copertura; opere di manutenzione di balconi, terrazze o scale esterne; (...). Alle medesime condizioni non è altresì soggetta ad autorizzazione la **realizzazione o la modifica di aperture esterne o** di finestre a tetto, purché tali interventi non interessino i beni vincolati ai sensi del Codice, [art. 136, comma 1, lettere a\), b\) e c\)](#) limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici;

HOME / SERVIZI / CASA E EDILIZIA / PAESAGGIO / AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA (IMMOBILI ED AREE TUTELATE) / AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA


L'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA deve essere richiesta da proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico tutelati dalla legge (tav. Pd.R. 16.1), per tutti gli interventi che alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici in ambiti soggetti a tutela paesaggistica. PRIMA dell'ottenimento del permesso di costruire o altri titoli legittimanti l'intervento.

Google
Questa pagina non correttamente Ge
Maps.



VINCOLI
Beni Paesaggistici


Decreto Ministeriale 16/08/55, G.U. n.200 del 31/08/55 "Villa Olmo" S.I.B.A.-n.39 - art. 136, comma 1, lettera d



VINCOLI
Beni Paesaggistici



«... fascia costiera predetta, oltre a formare un quadro naturale di singolare bellezza panoramica...»




«... offre dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere lo splendido scenario del lago di Como, dei paesi della sponda opposta, dei colli delle Prealpi e delle Alpi...»



Decreto Ministeriale 07/06/57, G.U. n.152 del 18/06/57

“Viale Geno” S.I.B.A.-n.57 - art. 136, comma 1, lettera d



VINCOLI
Beni Paesaggistici



«... La zona predetta, ricca di toni pittorici suggestivi, con le attuali **costruzioni miste ad alberature e giardini che dalla sponda del lago, risalgono lungo il clivio del monte**, costituisce un quadro naturale di non comune bellezza panoramica, godibile da vari punti di vista accessibili al pubblico...»





«... La zona predetta, ricca di toni pittorici suggestivi, con le attuali **costruzioni miste ad alberature e giardini che dalla sponda del lago, risalgono lungo il clivio del monte**, costituisce un quadro naturale di non comune bellezza panoramica, godibile da vari punti di vista accessibili al pubblico...»




«... ricca di toni pittorici suggestivi, con le attuali costruzioni miste ad alberature e giardini che dalla sponda del lago, **risalgono lungo il clivio del monte,**

costituisce un quadro naturale di non comune bellezza panoramica, godibile da vari punti di vista accessibili al pubblico. ...»

Decreto Ministeriale 04/10/61, G.U. n.257 del 14/10/61 "P.zza Cavour" S.I.B.A.-n.117 - art. 136, comma 1, lettera d




VINCOLI
Beni Paesaggistici




«... che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché oltre a formare un quadro naturale di non comune bellezza, offre numerosi punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere lo splendido scenario del lago di Como, dei paesi della opposta sponda, dei colli, delle Alpi e delle Prealpi.»

Decreto Ministeriale 23/10/67, G.U. n.289 del 20/11/67


“Porta Torre” S.I.B.A.-n.308 - art. 136, comma 1, lettera c



«... Che la zona di piazza della Vittoria, viale Cattaneo, viale C. Battisti, via Milano e tratto della via Cadorna ha notevole interesse pubblico perché, per la presenza delle antiche mura medioevali, comprese fra le due torri estreme, per le caratteristiche vecchie case dei bassi portici e per le alberature dei viali Cattaneo e Battisti, costituisce, per lo stesso rapporto ivi esistente fra la vegetazione e gli edifici, un caratteristico complesso di valore estetico e tradizionale, offrendo inoltre sia la piazza che i viali il godimento del suggestivo panorama del monte Brunate che si fa da sfondo a tutta la zona.»



Decreto Ministeriale 10/03/70, G.U. n.101 del 22/04/70 "Breccia, Monteolimpino, Cardano" S.I.B.A.-n.375 art. 136, comma 1, lettera d




VINCOLI
Beni Paesaggistici




«... perché caratterizzata verso sud ed ovest da **ondulazioni di terreni con notevoli episodi di ville e parchi**, con gruppi di case che costituiscono insiemi aventi valore estetico e tradizionale, ove è nota essenziale la spontanea fusione e concordanza fra l'espressione della natura e quella del lavoro umano; ... **con pendici molto acclivi, coperte da fitta vegetazione di castagno, noccioli e robinia, con esemplari di cedro deodara e pino strobo** sul quale si enuclea il Castello Baradello...»

Decreto Ministeriale 10/09/73, G.U. n.101 del 20/11/67

“Cardina, Sagnino” S.I.B.A.-n.433 - art. 136, comma 1, lettera d




«... perché costituisce un continuo e vario quadro panoramico che forma un fondale alla città di Como con pendici molto acclive coperte da fitta vegetazione, comprendente la zona a lievi ondulazioni che si trova a nord della città e la fascia collinare boschiva che dalla Svizzera scende verso l'ultimo tratto del lago e la frazione di Tavernola a formare lo scenario verde ...»




Decreto Presd. Giunta Regionale 06/02/85, G.U. n.143 del 19/06/85 “Lora, Albate” n.1547/urb - S.I.B.A. n.518 - art. 136, comma 1, lettere c e d

ATTENZIONE




VINCOLI
Beni Paesaggistici




«... costituito dalle pendici boschive del Monte Tre Croci, le quali, coperte da fitta vegetazione e caratterizzate da alternanza di rilievi e avvallamenti, scendono a nord a formare schermo verde alla città e, si ricollegano a sud con la fascia collinare boschiva ... Le ville ed i giardini ... insieme con i gruppi sparsi di vecchie case, costituiscono complessi di cose immobili aventi valore estetico e tradizionale...»

Decreto Presd. Giunta Regionale 06/02/85, G.U. n.143 del 19/06/85 "Garzola" n.1548/urb - S.I.B.A.- n.519 - art. 136, comma 1, lettere c e d



“ (...) **DECRETA:**
ART. 1. : *Ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge **29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4**, ed è sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa la fascia collinare est di Como compresa tra il territorio comunale di Blevio e il territorio comunale di Brunate ...”*

ATTENZIONE





VINCOLI
Beni Paesaggistici



«... comprende le ripide pendici boscate che da Brunate scendono al lago ed alla città caratterizzate nella parte alta da ricca vegetazione e nella fascia a lago dalla presenza di numerose ville e giardini che, insieme con i gruppi sparsi di vecchie case, costituiscono complessi di cose immobili avente valore estetico e tradizionale...»



Decreto Presd. Giunta Regionale 18/05/60, “Villa Albertini” - S.I.B.A.- n.61 – art. 136, comma 1, lettera b





Dichiarazione Ministeriale 26/08/43, “Villa Dozzio” - S.I.B.A.- n.60 – art. 136, comma 1, lettera b





VINCOLI
Beni Paesaggistici



Del. Comm. Prov. Pubblicata il 17/07/90, “Ippocastano” S.I.B.A.- n.551



Dich. Min. dal 06/02/85, ai sensi L. 778/1922 “Terreni Viale Varese lungo le Mura”



Decreto Ministeriale 14/11/60, “Giardini Villa Crespi” – art. 136, comma 1, lettera b



LA NORMATIVA nazionale: D.LGS 42/2004

VINCOLI
Beni Paesaggistici

art. 142 comma 1 - Aree tutelate per legge


- a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia
- b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia
- c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna
- d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
- e) i ghiacciai e i circhi glaciali
- f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi
- g) i territori coperti da foreste e da boschi
- h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici
- i) le zone umide
- l) i vulcani
- m) le zone di interesse archeologico

art. 142, comma 1, D.LGS 42/2004


Aree tutelate per legge

 **6** Lettera "b" vincolo fascia lacustre

i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia

 **7** Lettera "c" vincolo fascia fluviale


fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna

 **8** Lettera "g" vincolo foreste e boschi

i territori coperti da foreste e da boschi, percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento

 **9** Lettera "f" vincolo parchi e le riserve nazionali o regionali – Parco Spina Verde

 **10** SIC - Siti di Importanza Comunitaria




<https://www.comune.como.it/servizi/casa-e-edilizia/paesaggio/>

ove possibile e solo per alcune fattispecie di interventi di lieve entità comprese nell'Allegato "B" al **D.P.R.31/2017**, le richieste di **Autorizzazione Paesaggistica Semplificata** nei modi previsti dal D.P.R. stesso

INTERVENTI DI LIEVE ENTITÀ soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato di cui all'Allegato "B" di cui all'[art. 3, comma 1](#) :


B.22. taglio, senza sostituzione, di alberi, ferma l'autorizzazione degli uffici competenti, ove prevista; **sostituzione o messa a dimora di alberi e arbusti** nelle aree, pubbliche o private, vincolate ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere a) e b) del Codice, ferma l'autorizzazione degli uffici competenti, ove prevista;

The screenshot shows the website of the Comune di Como. The navigation menu includes 'COMUNE', 'SERVIZI', 'VISITCOMO', and 'NEWS'. The main content area is titled 'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA' and contains the following text: 'L'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA deve essere richiesta da proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico tutelate dalla legge (tav. P.d.R. 16.1), per tutti gli interventi che alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici in ambiti soggetti a tutela paesaggistica. PRIMA dell'ottenimento del permesso di costruire o altri titoli legittimanti l'intervento.'




VINCOLI
Beni Paesaggistici


Art.142, comma 1- lettera «b», del D.Lgs. 42/04 - “Battigia del lago”



Art.142, comma 1- lettera «c», del D.Lgs. 42/04 – “Argine fiumi”



Art.142, comma 1- lettera «g», del D.Lgs. 42/04 -“Foreste e boschi”



Art.142, comma 1- lettera «g», del D.Lgs. 42/04 -“Foreste e boschi”

«i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'art. 2, commi 2 e 6, del D.Lgs 227/2001»




PROVINCIA DI COMO

Piano di Indirizzo Forestale (PIF)

- Il piano di indirizzo forestale (PIF), approvato definitivamente dal Consiglio Provinciale con delibera n. 8 del 15.03.2016, costituisce uno **strumento di analisi e di indirizzo per la gestione dell'intero territorio forestale ad esso assoggettato, di raccordo tra la pianificazione forestale e la pianificazione territoriale (...)**

- I piani di indirizzo forestale sono redatti in coerenza con i contenuti dei **piani territoriali di coordinamento provinciali, dei piani paesaggistici di cui all'articolo 135 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42** (Codice dei beni culturali e del paesaggio), dei piani di bacino e della pianificazione regionale delle aree protette di cui alla legge regionale 30 novembre 1983, n. 86. (art. 48, comma 1 - l.r. 31/08)





Piano di Indirizzo Forestale
L.R. 31/2008, art. 47 comma 2



Provincia di Como
Regione Lombardia

TAVOLE DI STUDIO

Assetti gestionali - a2

Maggio 2019

Assessorato Ambientale e Energia del Comune di Inverigo, in Regione Lombardia

La Mappa tecnica della provincia
Dott. Agr. Luca Cusi
Dott. For. Luca Cusi
a. Fabrizio Callegari
Dott. Agr. Simone Rossi

Aggiornamento tecnico
Dott. For. Elisabetta Gandola
Dott. For. Claudio Bazzani
Dott. For. Massimo Rossi

QUADRO D'UNIONE



LEGENDA

▭ area di studio e oggetto dell'assetto
▭ territorio

Assetti gestionali

- ▭ bosco
- ▭ foresta demaniale
- ▭ foresta demaniale in stato di incoltura
- ▭ foresta naturale
- ▭ foresta privata
- ▭ foresta privata in stato di incoltura
- ▭ foresta privata in stato di incoltura
- ▭ foresta privata in stato di incoltura
- ▭ foresta privata in stato di incoltura
- ▭ foresta privata in stato di incoltura

Base Carta Tecnica Regionale - Scala 1:10.000

VINCOLI
Beni Paesaggistici

LA NORMATIVA nazionale: D.LGS 42/2004

art. 142 comma 2 - Aree tutelate per legge

ATTENZIONE!!!!!!

La disposizione di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), l), m),
non si applica alle aree che alla data del 6 settembre 1985:

- a) erano delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n.1444, come **zone territoriali omogenee A e B**
- b) erano delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee diverse dalle zone A e B, limitatamente alle parti di esse ricomprese in piani pluriennali di attuazione, a condizione che le relative previsioni siano state concretamente realizzate
- c) nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri edificati perimetrati ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865



LA NORMATIVA nazionale: D.LGS 42/2004

art. 142 comma 2 - Aree tutelate per legge

ATTENZIONE!!!!





la valutazione paesaggistica riguarda **tutto** il territorio regionale

(v. artt. 15/16 bis e 35/39 delle norme del
Piano Paesaggistico)




... competenze AMPLIATE in REGIONE LOMBARDIA ...

anche al territorio non sottoposto a specifica tutela
paesaggistica

nell'ottica di conseguire una migliore complessiva
qualità delle trasformazioni paesaggistico territoriali



... trova il PAESAGGIO...





LA NORMATIVA regionale: DGR IX/2727 del 22/12/2011 e DGR VII/11045 del 8/11/2002

Capitolo 1 - Paesaggio e tutela paesaggistica

1.2.2 Ambiti non assoggettati a specifica tutela paesaggistica

ESAME PAESISTICO

Condotto dal proponente l'intervento sulla base delle "linee guida per l'esame paesistico dei progetti" DGR VII/11045 del 8/11/2002

Normativa del vigente PPR (cfr. art. 35, comma 1), le quali stabiliscono che "in tutto il territorio regionale i progetti che incidono sull'esteriore aspetto dei luoghi e degli edifici sono soggetti a esame sotto il **profilo del loro inserimento nel contesto** e devono essere preceduti dall'esame d'impatto paesistico"

TITOLI
ABILITATIVI

... il PAESAGGIO è unico e può essere tutelato o meno ...

A supporto di tali valutazioni i Piani di Governo del Territorio hanno l'obbligo di prevedere la Carta di sensibilità dei luoghi, necessario strumento di analisi del contesto paesaggistico che censisce e classifica gli elementi costitutivi del paesaggio.

Paradossalmente il prezioso lavoro di supporto tecnico specializzato che la Commissione Paesaggio con l'interdisciplinarietà dei soggetti qualificati che la compongono (Architetti, Ingegneri, Geometri, Periti, Geologi, Agronomi, Storici, ...) fornisce all'Ente locale risulta incisivo nei territori non soggetti a specifica tutela paesaggistica dove è il Responsabile del procedimento che a seguito del parere espresso dalla Commissione formula il giudizio di impatto che valuta il corretto inserimento del progetto nel contesto.

Negli ambiti vincolati paesaggisticamente invece a partire dal 1° gennaio 2010 si è assistito allo "svuotamento" del ruolo della Commissione il cui parere, espresso collegialmente e con supporto di professionalità pluridisciplinari (DGR 8/7977 del 2008), rimane obbligatorio ma subordinato al parere vincolante del singolo Funzionario della Soprintendenza, nel caso in cui la stessa ritenga di doversi esprimere nell'ambito della procedura di autorizzazione.

Riferimento regionale: DGR IX/2727 del 22/12/2011



Capitolo 1 - Paesaggio e tutela paesaggistica

1.2.2 Ambiti non assoggettati a specifica tutela paesaggistica

Per quanto riguarda la rimanente parte del territorio lombardo, gli ambiti non assoggettati a specifica tutela paesaggistica ai sensi del D.Lgs. 42/2004, il PPR ribadisce l'obbligo di un esame paesistico per i progetti che incidono sull'esteriore aspetto dei luoghi e degli edifici.



LA NORMATIVA regionale: LR 12/2005

DGR VIII/1681 del 29/12/2005 - modalità per la pianificazione comunale

il PGT nel quadro conoscitivo deve avere un approccio organico nella lettura del territorio e costruire una carta condivisa del paesaggio e quindi

**Carta del grado di sensibilità paesaggistica
Piano delle Regole**

*Piano di Governo del Territorio
(PGT)*






PIANIFICAZIONE

AMBITI NON SOGGETTI A TUTELA


Carta del grado
di sensibilità paesaggistica

PdR Tavola 11.4
Comune di Como



Gradi di sensibilità paesaggistica

-  Sensibilità paesaggistica molto elevata
-  Sensibilità paesaggistica elevata
-  Sensibilità paesaggistica media
-  Sensibilità paesaggistica bassa
-  Sensibilità paesaggistica molto bassa




*Piano di Governo del Territorio
(PGT)*








AMBITO ALBATE



Vincoli Ambientali

-  Art.142,comma "c", D.Lgs.42/04 -arghine e fiumi
-  incidenza delle pressioni antropiche del SIC della palude di Albate
-  Art.136,comma 1,D.Lgs.42/04 – Lettera "c-d"



Gradi di sensibilità paesaggistica

-  Sensibilità paesaggistica molto elevata
-  Sensibilità paesaggistica elevata
-  Sensibilità paesaggistica media
-  Sensibilità paesaggistica bassa
-  Sensibilità paesaggistica molto bassa




Ambito Albate






AMBITO BASSONE



Vincoli Ambientali

 Art.142, comma "c", D.Lgs.42/04 -arghine e fiumi

Gradi di sensibilità paesaggistica

-  Sensibilità paesaggistica molto elevata
-  Sensibilità paesaggistica elevata
-  Sensibilità paesaggistica media
-  Sensibilità paesaggistica bassa
-  Sensibilità paesaggistica molto bassa



Ambito Bassone

LA NORMATIVA regionale: LR 12/2005

SOGGETTI

art.80 Ripartizione delle funzioni amministrative

Comune

tutti gli interventi che interessano il territorio comunale ad eccezione di quanto di competenza degli altri enti

Regione *(anche qualora il progetto comporti la trasformazione del bosco)*

- opere di competenza dello Stato, degli enti ed aziende statali, nonché opere di competenza regionale,
- opere idrauliche realizzate dall'Agenzia Interregionale per il fiume Po (A.I.PO)
- interventi riguardanti l'attività mineraria
- interventi di recupero e smaltimento dei rifiuti

Provincia *(anche qualora il progetto comporti la trasformazione del bosco)*

- attività estrattiva di cava e di recupero e smaltimento rifiuti
- strade di interesse provinciale
- interventi da realizzarsi nelle aree di demanio lacuale
- linee elettriche a tensione superiore a quindicimila e fino a centocinquantamila volt
- opere relative alla produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili
- le opere di competenza della comunità montana, in territori non montani.

Parchi Regionali

tutti gli interventi che interessano il territorio comunale ad eccezione di quanto di competenza degli altri enti

Comunità montana

- opere di sistemazione montana
- interventi relativi ad opere idrauliche realizzate dalla comunità montana

BOSCO le funzioni amministrative comunali di cui al comma 1 relative all'esecuzione degli interventi di trasformazione del bosco nonché relative agli interventi e alle opere che comportino anche la trasformazione del bosco spettano, per i territori di rispettiva competenza, agli enti gestori di parco regionale, alle comunità montane e alle unioni di comuni, ove non presenti comunità montane, nonché alla Città metropolitana di Milano o alle province per i restanti territori. In caso di interventi e opere comportanti anche la trasformazione del bosco, l'ente competente, ai sensi del presente comma o dei commi da 3 a 6, rilascia un unico provvedimento paesaggistico dando conto, distintamente, degli esiti della valutazione paesaggistica per la trasformazione del bosco e per la realizzazione di interventi e opere nel bosco.

RIFERIMENTO regionale: DGR IX/2727 del 22/12/2011

Capitolo 3 - L'attribuzione delle competenze paesaggistiche (articolo 80 della LR 12/2005)

Si vanno così a costituire **Commissioni Paesaggio** Comunali, Provinciali, Regionali, di Comunità Montane e di Enti Parco, con diverse competenze che operano in base alle differenti specificità e caratteristiche territoriali e/o diverse categorie di opere ed interventi

Per progetti di trasformazione dei luoghi che coinvolgono competenze paesaggistiche di Enti diversi è evidente l'opportunità che gli stessi siano valutati in sede di Conferenza dei Servizi in modo da garantire la contestuale valutazione degli diversi aspetti paesaggistici ed una miglior efficienza amministrativa.

Il parere paesaggistico presentato in sede di Conferenza dal rappresentante dell'Ente competente deve essere supportato dal parere della Commissione Paesaggio rilasciato prima della seduta della Conferenza dei Servizi.

RIFERIMENTO regionale: DGR VIII/7977 del 6/08/2008 LR 12/2005 art. 80 comma 6bis – la subdelega

le competenze paesaggistiche possono essere esercitate **solo**
dagli Enti locali riconosciuti “**idonei**”,

cioè per i quali la **Regione** abbia verificato la sussistenza dei
requisiti di **organizzazione** e di **competenza tecnico-scientifica**:

- Commissione Paesaggio (art.81 LR12/2005; art.148 D.Lgs. 42/2004)
- Adeguatezza e Differenziazione tra le valutazioni paesaggistiche e quelle edilizio/urbanistiche (art.146 D.Lgs 42/2004)

L'elenco degli Enti locali idonei è costantemente
tenuto aggiornato e pubblicato sul sito istituzionale:

<http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/servizi-e-informazioni/enti-e-operatori/territorio/paesaggio>

SOGGETTI

Riferimento regionale: DGR VIII/7977 del 6/08/2008

ENTI LOCALI "IDONEI" ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI PAESAGGISTICHE elenco aggiornato al 31 dicembre 2011

ENTI LOCALI SOVRACOMUNALI	numero	Enti "idonei"		numero Commissioni Paesaggio	Enti non idonei	
		numero	%		numero	%
AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI	12	12	100,00	12	0	0,00
ENTI GESTORI PARCHI	24	23	95,83	20	1	4,17
COMUNITA' MONTANE	23	23	100,00	23	0	0,00
COMUNI	numero comuni	comuni "idonei"		numero Commissioni Paesaggio	non idonei	
		numero	%		numero	%
in Provincia di BERGAMO	244	199	81,56	183	45	18,44
in Provincia di BRESCIA	206	179	86,89	149	27	13,11
in Provincia di COMO	160	147	91,88	118	13	8,13
in Provincia di CREMONA	115	83	72,17	28	32	27,83
in Provincia di LECCO	90	83	92,22	81	7	7,78
in Provincia di LODI	61	20	32,79	16	41	67,21
in Provincia di MANTOVA	70	57	81,43	35	13	18,57
in Provincia di MILANO	134	81	60,45	76	53	39,55
in Provincia di MONZA e BRIANZA	55	30	54,55	27	25	45,45
in Provincia di PAVIA	190	159	83,68	115	31	16,32
in Provincia di SONDRIO	78	75	96,15	69	3	3,85
in Provincia di VARESE	141	137	97,16	125	4	2,84
TOTALE COMUNI	1544	1250	80,96	1022	294	19,04
TOTALE ENTI LOCALI	1603	1308	81,60	1077	295	18,40

decreti del Direttore Generale al Territorio e Urbanistica n. 6820/3.07.2009 - n. 9447/23.09.2009; n. 14545/30.12.2009; n. 3539/12.04.2010.
decreti del Direttore Generale ai Sistemi Verdi e Paesaggio n. 9051 /24.09.2010 ; n. 2779/29.03.2011 e n. 9290/12.10.2011

LA NORMATIVA nazionale e regionale: La composizione della Commissione Paesaggio

art. 148 D.Lgs. 42/2004:

... è composta da soggetti con particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio ed esprime parere nei procedimenti di cui agli art. 146, comma 7, 147 e 159 ...

art. 81 LR 12/2005:

... è composta da soggetti aventi particolare e qualificata esperienza nella tutela paesaggistico-ambientale ed esprime parere obbligatorio ...

DGR 7977/2008:

... stabilisce i requisiti per la nomina dei componenti ed il numero minimo dei componenti a seconda della dimensione demografica degli Enti; suggerisce fortemente l'opportunità che siano costituite in forma consorziata tenendo conto degli specifici caratteri paesaggistici del territorio

...Istituzione e nomina della Commissione Paesaggio:

gli Enti titolari delle funzioni amministrative in materia paesaggistica, con specifico provvedimento e conformemente ai presenti criteri, istituiscono e disciplinano la Commissione Paesaggio ...: Regolamento Commissione

LA NORMATIVA :

Il Regolamento delle Commissione Paesaggio – FAC SIMILE

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO DI CUI ALL' ART. 81 DELLA LEGGE REGIONALE 12/2005

ART. 1 FINALITA'

Il presente regolamento disciplina le attribuzioni e la composizione della Commissione per il Paesaggio del Comune di _____, istituita ai sensi dell'art. 81 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12., dell'art. 148 del D.Lgs 22 gennaio 2004, n.42, nonché in applicazione dei criteri di cui alle Deliberazioni di Giunta Regionale VIII/7977 del 6 agosto 2008 e VIII/8139 del 1 ottobre 2008.

ART. 2 ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE

E' istituita, ai sensi e per gli effetti dell'art. 81 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12, la Commissione per il Paesaggio del Comune di _____, quale organo tecnico-consultivo che esprime pareri obbligatori, non vincolanti, in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di competenza del Comune, nonché in merito agli argomenti di cui al successivo articolo 3.

RIFERIMENTO regionale: DGR VIII/7977 del 6/08/2008: La composizione della Commissione Paesaggio

SOGGETTI

Per poter valutare tutte le componenti del paesaggio la commissione deve essere composta da professionalità diverse:

- **architetto/paesaggista**
- **urbanista**
- **geometra/perito edile**
- **ingegnere**
- **geologo**
- **agronomo**
- **naturalista**
- **storico**
- **restauratore**

con esperienza triennale se laureati e quinquennale se diplomati risultante dal curriculum allegato alla candidatura

NB: Presidente dovrà essere in possesso di laurea ed abilitazione professionale

RIFERIMENTO regionale: DGR VIII/7977 del 6/08/2008: La composizione della Commissione Paesaggio

SOGGETTI

La Commissione Paesaggio può essere nominata anche con semplice deliberazione dell'Organo competente secondo lo Statuto degli Enti titolari di funzioni.

A sensi dell'art. 183, comma 3 del D.Lgs 42/2004, la partecipazione alle Commissioni per il paesaggio s'intende a titolo gratuito e può, se del caso, essere previsto solamente un rimborso spese per i singoli membri.

Numero minimo di componenti,
compreso il Presidente, stabilito sulla base della
dimensione demografica degli Enti locali:

Comuni singoli o associati, Comunità Montane Enti gestori dei Parchi, Province	inferiore a 15.000 abitanti	minimo 3 componenti
	superiore a 15.001 abitanti	minimo 5 componenti

LA NORMATIVA di riferimento per la

COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO

- art.148 del Codice dei beni Culturali e del Paesaggio
- art. 81 della LR 12/2005
- DGR VIII/7977 del 6/08/2008
- DGR IX/2727 del 22/12/2011



... diritti e doveri delle Commissioni per il Paesaggio ...

LA NORMATIVA regionale: LR 12/2005

art.80 comma 3 – Competenze della Commissione Paesaggio

La Commissione **si esprime obbligatoriamente**:

- a) in merito al rilascio delle **autorizzazioni paesaggistiche** e all'irrogazione delle sanzioni di cui, rispettivamente, agli articoli 146, 159 e 167 del D.Lgs. 42/2004, di competenza dell'ente presso il quale è istituita;
- b) in merito al giudizio di **impatto paesistico dei progetti di recupero abitativo dei sottotetti** di cui all'articolo 64, comma 8;
- c) in merito al giudizio di **impatto paesistico dei progetti** di cui alla parte IV della normativa del piano territoriale paesistico regionale;
- d) in ogni altra ipotesi espressamente prevista dalla normativa vigente.

TITOLI
ABILITATIVI

SOGGETTI



LA NORMATIVA regionale: LR 12/2005 e PPR

La **valutazione paesaggistica** riguarda tutto il territorio regionale

(v. artt. 15/16 e 35/39 delle norme di Piano Paesaggistico)

ed i progetti che “modificano” il paesaggio sono soggetti ad

autorizzazione paesaggistica (ambiti tutelati)

da rilasciare dall'ente competente (v.art.80 della L.R.12/2005)

secondo le procedure stabilite dal Codice dei beni culturali e del paesaggio

(v.D.Lgs 42/2004 e DGR IX/2727 del 2011)

esame impatto paesistico del progetto (restante territorio)

secondo il metodo e la procedura stabilita dal Piano Paesaggistico

Regionale (v. artt. 35-39 delle norme tecniche PP e DRG VII/11045 del 2002)

E' doveroso ricordare che la Commissione Paesaggio è chiamata ad esprimersi non solo in merito alle **trasformazioni che alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici** nell'ambito di procedure di autorizzazione paesaggistica (o accertamento di compatibilità) per gli ambiti assoggettati a specifica tutela paesaggistica, ma anche nel resto del territorio qualora i progetti portino a modifiche esterne e la valutazione paesistica obbligatoria si collochi sopra la soglia di rilevanza (Esame di impatto paesistico dei progetti ai sensi della parte IV del PTPR) o per interventi di recupero abitativo del sottotetto (art.81 L.R.12/2005).

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA (IMMOBILI E AREE TUTELE)

deve essere richiesta da proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico tutelati dalla legge, per tutti gli interventi che alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici in ambiti soggetti a tutela paesaggistica, PRIMA dell'ottenimento del permesso di costruire o altri titoli legittimanti l'intervento.

Dal 06 aprile 2017 si possono presentare, **ove possibile** e **solo per alcune fattispecie di interventi** di lieve entità comprese nell'Allegato "B" al **D.P.R.31/2017**, le richieste di **Autorizzazione Paesaggistica Semplificata** nei modi previsti dal D.P.R. stesso.

Il richiedente è tenuto a verificare preliminarmente se l'intervento non rientri nelle fattispecie:

- escluse dall'autorizzazione paesaggistica di cui all' **Allegato "A"**, ovvero all'**articolo 149 del Codice**, e quindi l'intervento **non è soggetto ad autorizzazione**.
- se sia assoggettato al regime autorizzatorio ordinario, di cui all'articolo 146 del Codice e quindi **necessita di autorizzazione ordinaria**.

E' necessario quindi verificare sempre la tipologia di vincolo paesaggistico sulla tavola n.16.1. del P.d.R. (Piano delle Regole) e la tipologia di intervento se ricade in uno dei **42 punti** elencato nell'**Allegato "B" al D.P.R.31/2017**.

La **domanda** presentata va compilata secondo il Modello semplificato scaricabile dal sito (**Allegato "C"**) e deve essere corredata da una **relazione paesaggistica semplificata**, redatta sul Modello ministeriale scaricabile dal sito (**Allegato "D"**), da un tecnico abilitato, nella quale sono indicati i contenuti precettivi della disciplina paesaggistica vigente nell'area, è descritto lo stato attuale dell'area interessata dall'intervento, è attestata la conformità del progetto alle specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici, se esistenti, è descritta la compatibilità del progetto stesso con i valori paesaggistici che qualificano il contesto di riferimento e sono altresì indicate le eventuali misure di inserimento paesaggistico previste.

LA NORMATIVA regionale: DGR IX/2727 del 22/12/2011

Capitolo 5 – Il procedimento amministrativo

... un veloce ripasso ...

il procedimento amministrativo prevede
per le trasformazioni negli ambiti soggetti a tutela
paesaggistica **due diverse procedure**

- “procedura ordinaria” (art. 146 D. Lgs. 42/2004)
- “procedura semplificata” (DPR 31/2017 – Allegato B)
- “accertamento di compatibilità” (art. 167 D. Lgs. 42/2004)
- “interventi non soggetti ad autorizzazione ”
(art. 149 D. Lgs. 42/2004 - DPR 31/2017, Allegato A)

solo gli Enti locali **riconosciuti idonei da Regione Lombardia**
possono esercitare le “competenze paesaggistiche”
sia per le procedure ordinarie che per quelle semplificate

D.P.R. n. 31/2017 e Circolare n. 42

Art. 16. Coordinamento con la tutela dei beni culturali

Ove gli interventi soggetti ad autorizzazione paesaggistica semplificata, ai sensi del presente regolamento, abbiano ad oggetto edifici o manufatti assoggettati anche a **tutela storica e artistica**, ai sensi della [Parte II del Codice](#), l'interessato presenta **un'unica istanza** relativa ad **entrambi i titoli abilitativi** e la **Soprintendenza** competente si pronuncia con un *atto a contenuto ed efficacia plurimi* recante sia le **valutazioni** relative alla tutela paesaggistica, sia le **determinazioni** relative alla tutela storica, artistica e archeologica di cui agli [articoli 21 e 22 del Codice](#) medesimo.

SOPRINTENDENZA

Ministero della Cultura
MiC

ENTI PUBBLICI

Comune Parco Comunità Montana
Provincia Regione
(Commissioni)

SOGGETTI

tempistica ridotta

nell'istanza di **Autorizzazione** ai sensi dell'art. 21 alla Soprintendenza si **DEVE** evidenziare che l'immobile è soggetto a tutela Paesaggistica e sarà soggetto al **Parere** ai sensi dell'art. 146 nell'ambito della procedura di rilascio della prescritta

Autorizzazione Paesaggistica
(da parte dell'Ente subdelegato)

**TITOLI
ABILITATIVI**



Ministero per i beni e le attività
culturali

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI COMO, LECCO, MONZA-BRIANZA, PAVIA, SONDRIO E VARESE

OGGETTO:

Tutela ai sensi della Parte Seconda, Titolo I, art. 10 e della Parte Terza del D. Lvo 42/2004

Lavori di restauro

Richiedente:

Autorizzazione ai sensi dell'art. 21 e parere ai sensi dell'art. 146 del D. L.vo 42/2004

Con riferimento alla nota segnata a margine;

Vista la documentazione descrittiva delle opere che si intendono realizzare nell'immobile indicato in oggetto e ritenuto che le loro caratteristiche, così come desumibili dall'esame della documentazione pervenuta, siano da ritenersi ammissibili in rapporto alle vigenti norme sulla tutela delle cose di interesse artistico e storico; Tutto ciò richiamato e premesso, questa Soprintendenza, per quanto di propria competenza, ai sensi dell'art. 21, comma 4 del Decreto Legislativo 22.01.2004, n. 42

AUTORIZZA

le opere oggetto di istanza così come descritte nella documentazione allegata e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- Le lavorazioni previste sugli elementi decorati e dipinti (cornici in cotto, serramenti lignei interni ed esterni) dovranno essere condotti da operatori abilitati ai sensi della normativa vigente
- Sia comunicato con adeguato anticipo la data di inizio dei lavori e il nominativo della DL per poter organizzare sopralluoghi congiunti tesi a migliorare l'intervento sotto il profilo conservativo

La presente nota costituisce anche parere favorevole, con le medesime prescrizioni, espresso ai sensi dell'art. 146, comma 5, nell'ambito della procedura di rilascio della prescritta autorizzazione paesaggistica per l'ambito sottoposto a specifico vincolo.
Si restituisce 2 copia vidimate degli elaborati allegati all'istanza

LA NORMATIVA nazionale: D.LGS 42/2004

Capo IV - Controllo e gestione dei beni soggetti a tutela

art. 146 - **Autorizzazione** ←

1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, ... **non possono distruggerli, né introdurre modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione.**
2. I soggetti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere, corredato della prescritta documentazione, ed astenersi dall'avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione. (...)

art. 149. - **Interventi non soggetti ad autorizzazione** ←

1. (...) non è comunque richiesta l'autorizzazione prescritta dall'articolo 146:
 - a) per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici;
 - b) per gli interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio;
 - c) per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall'articolo 142, comma 1, lettera g), purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia.

I NUMERI di un comune capoluogo di provincia con il 50% del territorio comunale tutelato

RILASCI	2020	2019	2018	2017	2016	2015
semplificate	83	94	105	135	113	102
ordinarie	10	20	24	37	64	76
accertamenti	23	20	15	18	21	24
TOTALI	116	134	144	190	187	213
art.31/149	50	53	77	25		
TOTALI	166	187	221	215		

PARERI COMMISSIONE PAESAGGIO	2019	2018	2017	2016	2015
N. riunioni della Commissione	22	24	23	22	22
Totale N. pareri espressi	392	362	347	361	404
per EIPP	170	152	144	119	156
per Autorizzazioni Paesaggistiche	222	210	203	242	248
ORDINARIE	52	35	44	99	110
SEMPLIFICATE	128	132	126	112	109
ACCERTAMENTI	22	24	23	25	23
DPR 31/17 - SANATORIA	15	13	2	0	0
CONDONI	5	6	8	6	6

TITOLI
ABILITATIVI

SOGGETTI

Il **richiedente** presenta istanza di autorizzazione paesaggistica all'Ente competente (con elaborati progettuali indicati Accordo del 4 agosto 2006 tra MIBACT e Regione Lombardia)



L'Ente competente (v. art. 80 l.r. 12/2005) **entro 40 giorni** dalla ricezione della istanza

- verifica** la necessità dell'autorizzazione paesaggistica;
la completezza della documentazione;
valuta la compatibilità paesaggistica dell'intervento;
acquisisce il parere della Commissione Paesaggio;
- trasmette alla Soprintendenza** la documentazione presentata dal richiedente;
il parere della Commissione Paesaggio (che sia favorevole o negativo);
una relazione tecnica illustrativa con proposta di provvedimento (indicando se si propone l'approvazione, l'approvazione con prescrizioni o il diniego al progetto);
- comunica contestualmente al richiedente** l'avvio del procedimento presso la Soprintendenza



il **Soprintendente** **entro 45 giorni** dalla ricezione della documentazione (cfr. art. 146, comma 8)

non esprime il parere

esprime parere vincolante

**favorevole o favorevole
con prescrizioni**

negativo



L'Ente competente **decorsi 60 giorni**, dal ricevimento della documentazione da parte del Soprintendente ed in assenza del richiesto parere, **emette il provvedimento paesaggistico** (basandosi sul parere della Commissione Paesaggio e sulla proposta di provvedimento inviata al Soprintendente)

lo trasmette all'Ente competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica

il Soprintendente comunica agli interessati il preavviso di diniego (ai sensi art. 10 bis L. 241/1990) assegnando un tempo per fornire osservazioni; l'interessato può inviare osservazioni al Soprintendente che (entro 45 giorni) si determina accogliendole o meno e, conseguentemente, trasmette all'Ente competente il definitivo parere (di conferma o meno dell'originario parere)

L'Ente competente **entro 20 giorni** dal ricevimento del parere del Soprintendente **emette conforme provvedimento paesaggistico**

l'autorizzazione è efficace a decorrere dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario (art. 146, comma 4); tutti i provvedimenti paesaggistici rilasciati vanno inseriti in MAPEL (cfr. protocollo tra MIBACT e Regione del 29.01.2014)

**Schema procedura "ordinaria" tempistica
40+(45+20) o 60 = 105/100 giorni**

**TITOLI
ABILITATIVI**

PROCEDURA PAESAGGISTICA "ORDINARIA"
(art. 146 D. Lgs. 42/2004 - aggiornato con D. Lgs. 50/2016)

<https://www.regione.lombardia.it/>

Government del territorio

Pianificazione regionale

Pianificazione comunale e provinciale

Programmazione negoziata

Paesaggio

Difesa del suolo

Pianificazione di bacino

Interventi per l'assetto idrogeologico ▾

Governo delle acque ▾

La procedura "ordinaria" (art. 146 del D. Lgs. 42/2004)

L'entrata in vigore dal **1 gennaio 2010** delle nuove procedure ha comportato una riduzione della funzione degli Enti locali lombardi assegnando alle Soprintendenze, attraverso l'espressione di un parere vincolante, il ruolo di reali decisori nei procedimenti di autorizzazione paesaggistica.

Rispetto alla previgente procedura (stabilita dall'**art. 159 del D. Lgs. n. 42 del 2004**) risultano aumentati i tempi per il rilascio del provvedimento paesaggistico.

Le competenze paesaggistiche possono essere esercitate solo da quegli enti che siano ritenuti "idonei", in quanto adeguati alle disposizioni dell'**art. 146, comma 6 del D. Lgs. n. 42 del 2004**: al 1° agosto 2018 risultano possedere tali requisiti oltre l'80% dei comuni lombardi (per i quali operano 975 Commissioni paesaggio istituite e nominate spesso in forma convenzionata o associata), tutte le province, gli enti gestori dei parchi, le comunità montane nonché 24 Unioni di comuni.

E' auspicabile che tali risultati possano contribuire, al di là della procedura che risulta obiettivamente appesantita e che non garantisce di per sé una migliore qualità del paesaggio, ad elevare la sensibilità e l'attenzione alla tutela del paesaggio da parte delle comunità locali, degli operatori e delle amministrazioni pubbliche.

Va segnalato che nel corso degli ultimi anni il Codice dei beni culturali e del paesaggio ha subito molte variazioni e modifiche: si riporta in allegato il testo vigente dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42 del 2004.

PROCEDURA PAESAGGISTICA "ORDINARIA"
(art. 146 D. Lgs. 42/2004 - aggiornato con D. Lgs. 50/2016)

TITOLI
ABILITATIVI

SOGGETTI

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

deve essere richiesta all'Autorità Competente «subdelegata» da proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di **immobili ed aree di interesse paesaggistico tutelati dalla legge**, per tutti **gli interventi che alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici** in ambiti soggetti a tutela paesaggistica, **PRIMA** dell'ottenimento del permesso di costruire o altri titoli legittimanti l'intervento.

Dal 06 aprile 2017 si possono presentare, **ove possibile** e **solo per alcune fattispecie di interventi** di lieve entità comprese nell'Allegato "B" al D.P.R.31/2017, le richieste di **Autorizzazione Paesaggistica Semplificata** nei modi previsti dal D.P.R. stesso.

Il richiedente è tenuto a verificare preliminarmente se l'intervento non rientri nelle fattispecie:

- escluse dall'autorizzazione paesaggistica di cui all' [Allegato "A"](#), ovvero all'[articolo 149 del Codice](#), e quindi l'intervento **non è soggetto ad autorizzazione**.
- se sia assoggettato al regime autorizzatorio ordinario, di cui all'articolo 146 del Codice e quindi **necessita di autorizzazione ordinaria**.


E' necessario quindi verificare sempre **la tipologia di vincolo paesaggistico** e la tipologia di intervento se ricade in uno dei **42 punti** elencato nell'[Allegato "B" al D.P.R.31/2017](#).

La **domanda** presentata va compilata secondo il Modello semplificato scaricabile dal sito ([Allegato "C"](#)) e deve essere corredata da una **relazione paesaggistica semplificata**, redatta sul Modello ministeriale scaricabile dal sito ([Allegato "D"](#)), da un tecnico abilitato, nella quale sono indicati i contenuti precettivi della disciplina paesaggistica vigente nell'area, è descritto lo stato attuale dell'area interessata dall'intervento, è attestata la conformità del progetto alle specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici, se esistenti, è descritta la compatibilità del progetto stesso con i valori paesaggistici che qualificano il contesto di riferimento e sono altresì indicate le eventuali misure di inserimento paesaggistico previste.

TITOLI
ABILITATIVI

SOGGETTI

**Schema procedura "semplificata"
tempistica (20+20+10 = 60 giorni)**



SOGGETTI

**TITOLI
ABILITATIVI**

**PROCEDURA PAESAGGISTICA "SEMPLIFICATA"
(art. 3 DPR 13.02.2017, n. 31 - in vigore dal 6 aprile 2017)**

il provvedimento paesaggistico va inserito in MAPEL (cfr. protocollo tra MIBACT e Regione del 29.01.2014)

<https://www.regione.lombardia.it/>



Istituzione ▼ Servizi e informazioni ▼ Scopri la Lombardia ▼ Lombardia Notizie



Cittadini

Imprese

Enti e Operatori

Territorio ▲

Governo del territorio

Pianificazione regionale

Pianificazione comunale e provinciale

Programmazione negoziata

Paesaggio

Procedura "semplificata" (d.p.r. n. 31 del 13 febbraio 2017)

Con il d.p.r. n. 31 del 13 febbraio 2017 (che abroga il previgente d.p.r. n. 139 del 2010) sono introdotte sostanziali modifiche alla normativa vigente in materia di **autorizzazione paesaggistica semplificata** e vengono ampliate le categorie di opere ed interventi per i quali non è necessario acquisire l'autorizzazione paesaggistica.

Oltre alle disposizioni normative (20 articoli) sono approvati gli allegati:

- A (31 interventi ed opere esclusi dall'autorizzazione paesaggistica)
- B (42 tipologie di interventi di lieve entità assoggettati ad autorizzazione paesaggistica semplificata)
- C (facsimile istanza autorizzazione paesaggistica)
- D (relazione paesaggistica semplificata).

La **nuova procedura di autorizzazione paesaggistica semplificata** (illustrata nello schema allegato) prevede che il procedimento amministrativo debba concludersi entro il termine tassativo di 60 giorni (art. 10). Sono stabiliti i tempi delle singole fasi e, rispetto al precedente d.p.r. n. 139 del 2010, è prevista una contrazione dei tempi per l'istruttoria dell'ente locale (20 giorni anziché 30) e della **Soprintendenza** (20 giorni anziché 25); sono inoltre dettati tempi molto stretti (10 giorni) per comunicare al richiedente preavviso di diniego. Stabilisce (art. 4, comma 2) che, qualora nel provvedimento di tutela paesaggistica siano contenute specifiche prescrizioni e criteri di gestione, alcune categorie di interventi ed opere siano esonerate dall'obbligo di autorizzazione paesaggistica semplificata. Sempre in questo caso il parere del Soprintendente non risulta vincolante (art. 11, comma 8). Per quanto riguarda Regione Lombardia risultano approvati 50 provvedimenti di tutela paesaggistica con specifiche prescrizioni e criteri di gestione. Infine, sulla base del combinato disposto dell'art. 11, comma 10 del d.p.r. n. 31 del 2017 e dell'art. 81, comma 3, lettera a) della l.r. n. 12 del 2005, i **provvedimenti di autorizzazione paesaggistica semplificata** in Regione Lombardia continuano ad essere soggetti al parere obbligatorio della **Commissione per il Paesaggio**.

ALLEGATO A

Allegato A al d.p.r. n. 31 del 2017 - **31 tipologie di interventi e opere non assoggettati ad autorizzazione paesaggistica**: opere interne; interventi sui prospetti o sulle coperture degli edifici; interventi di consolidamento statico e adeguamento antisismico; interventi eliminazione barriere architettoniche; installazioni impianti (condizionatori, parabole, antenne, ecc.); installazione manufatti amovibili a carattere stagionale; installazione di tende su terrazze; installazione pannelli solari (temici o fotovoltaici); monumenti, lapidi, edicole funerarie; manutenzione alvei, sponde e argini corsi d'acqua; ecc. Per alcune di queste tipologie l'esonero scatta solo se gli interventi interessano aree assoggettate a tutela con specifico decreto dotato di criteri di gestione.

ALLEGATO B

Allegato B al d.p.r. n. 31 del 2017 - 42 tipologie di **interventi di lieve entità soggetti ad autorizzazione paesaggistica semplificata**.

SOGGETTI

TITOLI
ABILITATIVI

PROCEDURA PAESAGGISTICA "SEMPLIFICATA"
(art. 3 DPR 13.02.2017, n. 31 - in vigore dal 6 aprile 2017)



<https://www.regione.lombardia.it/>

MODULISTIC

D.d.g. n. 10892 del 12 settembre 2017 – Approvazione modulistica utile alla predisposizione degli atti e delle determinazioni che gli enti locali lombardi debbono assumere nei procedimenti paesaggistici di loro competenza

Bollettino Ufficiale

- 153 -



Serie Ordinaria n. 37 - Venerdì 15 settembre 2017

**A1 - modulistica e documentazione
per procedure paesaggistiche
“ordinarie”
(art. 146 - D. Lgs. 42/2004)**

1. FACSIMILE istanza di autorizzazione paesaggistica con “procedimento ordinario” (art. 146, D. Lgs. 42/2004)
2. DOCUMENTAZIONE da allegare alle istanze di autorizzazione paesaggistica con “procedimento ordinario” (art. 146, D. Lgs. 42/2004)
3. FACSIMILE richiesta di parere alla Soprintendenza per istanze di autorizzazione paesaggistica con “procedimento ordinario”
4. FACSIMILE autorizzazione paesaggistica in “procedura ordinaria” (con parere vincolante favorevole da parte della Soprintendenza)
5. FACSIMILE autorizzazione paesaggistica in “procedura ordinaria” (in assenza del parere vincolante da parte della Soprintendenza)
6. FACSIMILE diniego paesaggistico in “procedura ordinaria” (con parere favorevole/favorevole con prescrizioni/negativo della Commissione Paesaggio e con parere vincolante negativo e conseguente preavviso di diniego da parte della Soprintendenza confermato anche a seguito del non accoglimento delle eventuali osservazioni formulate dal richiedente)
7. FACSIMILE preavviso di diniego paesaggistico in “procedura ordinaria” in base all'art. 146, comma 8 del D. Lgs. n. 42/2004 ed ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/90 e s.m.i., (in assenza del parere vincolante da parte della Soprintendenza)
8. FACSIMILE diniego paesaggistico in “procedura ordinaria” (in assenza del parere vincolante da parte della Soprintendenza)



- 178 -

Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 37 - Venerdì 15 settembre 2017

**A2 - modulistica e documentazione
per procedure paesaggistiche
“semplificate”
(art. 3 - DPR 31/2017)**

1. FACSIMILE istanza di autorizzazione paesaggistica con “procedimento semplificato” (art. 9 del DPR 31/2017)
2. DOCUMENTAZIONE da allegare alle istanze di autorizzazione paesaggistica per interventi di lieve entità (allegato D al DPR 31/2017)
3. FACSIMILE richiesta di parere vincolante alla Soprintendenza per istanze di autorizzazione paesaggistica con “procedimento semplificato”
4. FACSIMILE autorizzazione paesaggistica “procedura semplificata” (con parere vincolante da parte della Soprintendenza)
5. FACSIMILE autorizzazione paesaggistica “procedura semplificata” (in assenza del parere vincolante da parte della Soprintendenza)
6. FACSIMILE preavviso di diniego paesaggistico in “procedura semplificata” a seguito di valutazione paesaggistica negativa da parte dell'Ente locale (ex art 4, comma 4 del DPR 139/2010)
7. FACSIMILE diniego paesaggistico in “procedura semplificata” a seguito di valutazione paesaggistica negativa da parte dell'Ente locale (ex art 4, comma 4 del DPR 139/2010)

**TITOLI
ABILITATIVI**

Art. 146 comma 4

efficacia autorizzazione

Capo IV - Controllo e gestione dei beni soggetti a tutela

Art. 146. Autorizzazione

(...)

4. L'autorizzazione paesaggistica costituisce **atto autonomo e presupposto** rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio. Fuori dai casi di cui all'articolo 167, commi 4 e 5, l'autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi. **L'autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione.** I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione **possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo** la scadenza del quinquennio medesimo. Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre **dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio** eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato.

(comma modificato dall'art. 4, comma 16, legge n. 106 del 2011, poi dall'[art. 39, comma 1, lettera b\), legge n. 98 del 2013](#), poi dall'[art. 3-quater, comma 1, legge n. 112 del 2013](#), poi modificato dall'[art. 12, comma 1, lettera a\), legge n. 106 del 2014](#))

RICORDIAMO

La **Legge n. 106/2011** (entrata in vigore il 13 luglio 2011) aveva introdotto tra i nuovi elementi procedurali che vanno segnalati **l'immediata efficacia del provvedimento paesaggistico rilasciato** (non devono più trascorrere ulteriori **30 giorni**).

I PRESUPPOSTI PER L'APPLICAZIONE DELL' ART. 149 COMMA 1

interventi non soggetti ad autorizzazione art. 149



Non è comunque richiesta l'autorizzazione prescritta dall'articolo 146,

- a) per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici;
- b) per gli interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio;
- c) per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall'articolo 142, comma 1, lettera g), purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia.

**“interventi non soggetti ad autorizzazione”
DPR 31/2017, Allegato A**

... manutenzione straordinaria

«che **non** alterino
lo stato dei luoghi e l'aspetto
esteriore degli edifici»



SERVE
AUTORIZZAZIONE
PAESAGGISTICA

INTERVENTI NON SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE: DGR IX/2727

ATTIVITA' CANTIERISTICHE

CAPITOLO 4 - CRITERI E PROCEDURE PER ALCUNE CATEGORIE DI OPERE ED INTERVENTI

(...)

In linea generale, rispetto a tutti i tipi di intervento oltre a quelli di seguito descritti, occorre segnalare la necessità che si presti una adeguata attenzione agli aspetti connessi alle **“attività cantieristiche”** relative agli interventi di trasformazione dei luoghi.

Pur partendo dalla **constatazione che la maggior parte delle trasformazioni indotte dagli approntamenti cantieristici sono da ritenersi transitorie**, risulta necessario richiedere che già nella fase di studio del progetto vengano adeguatamente considerate - non solo per gli aspetti meramente logistici o di economicità d'installazione - le ipotesi meglio percorribili per un efficace ripristino dei luoghi tutelati, che risultino manomessi a seguito dell'installazione dei cantieri per la realizzazione dell'intervento.

In ogni circostanza in cui si renda necessario allestire un cantiere, ovvero realizzare un tracciato di servizio, si dovrà verificare **ogni possibile alternativa all'occupazione di ambiti tutelati**.


Nel caso di acclarata impossibilità o di documentata eccessiva onerosità il progetto dovrà valutare, in via preliminare, il livello d'incidenza globale delle operazioni nonché indicare le cautele da introdurre in fase di realizzazione e gestione per **le indispensabili mitigazioni, compensazioni e ripristini dei siti**.

Atteso comunque che l'attrezzatura del cantiere, in particolare per gli interventi infrastrutturali, ma non solo, può determinare una pluralità di interferenze puntuali spesso congiunte ad un altrettanto elevato uso di suolo si ritiene che, ove non sia possibile escludere da manomissioni gli ambiti tutelati, sia sempre necessario prevedere **un organico piano d'azione che riduca al minimo i tempi d'uso delle aree e prescriva le specifiche modalità operative sia di gestione del cantiere che di ripristino**. (...)



INTERVENTI NON SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE: DGR IX/2727

INTERVENTI DI SFALCIO e RIMOZIONE PERIODICA DI MATERIALI LITOIDI



4.1 - OPERE IDRAULICHE

Per quanto riguarda le opere idrauliche, comprese quelle relative alla difesa del suolo, è necessario che si tengano in adeguata considerazione, oltre alle esigenze di garantire la sicurezza delle popolazioni insediate, le caratteristiche paesaggistiche dell'ambito interessato dagli interventi di trasformazione territoriale, allo scopo di **evitare modificazioni negative** che comportino la perdita dei valori tutelati: a parità di efficacia dovranno essere privilegiate soluzioni progettuali che prevedano l'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica.

(...)

Per quanto riguarda i lavori di **“manutenzione ordinaria”** relativi ad interventi di **“sfalcio”** della vegetazione erbacea, arborea ed arbustiva presente sugli argini fluviali, che si configurano quale manutenzione ordinaria periodica a garanzia della sicurezza idraulica dei medesimi, in quanto tesi a riportare allo stato originario la situazione degli argini, va segnalato **che tali lavori, non costituendo “modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione”, secondo l’art. 146, comma 1 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, non sono assoggettati a preventiva autorizzazione paesaggistica.**

Va altresì precisato che, per lo stesso motivo, non è necessaria l'autorizzazione paesaggistica in relazione agli interventi di **rimozione periodica di materiali litoidi** che si accumulano in alveo, anche in corrispondenza di briglie selettive e opere di trattenuta, finalizzati alla sola pulizia del materiale depositato, in quanto tesi a garantire la sicurezza idraulica del corso d'acqua riportando alla situazione precedente la sezione idraulica del corso d'acqua medesimo.(...)

INTERVENTI NON SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE: DGR IX/2727

SMALTIMENTO RIFIUTI REALIZZAZIONE DI VARIANTI AD IMPIANTI ESISTENTI

4.7 – RECUPERO, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI

I criteri di seguito dettati hanno la finalità di garantire la tutela e valorizzazione del paesaggio lombardo ed indicano, in sintonia con gli atti regionali di programmazione di settore, sia espliciti divieti alla realizzazione di impianti di recupero, trattamento e smaltimento dei rifiuti in alcuni ambiti assoggettati a tutela paesaggistica, sia specifiche cautele da osservarsi nella valutazione dei progetti relativi alla realizzazione di tali impianti.

Va precisato che i progetti relativi alla **realizzazione di varianti ad impianti** esistenti **che non comportino trasformazione dello stato dei luoghi e/o modifiche dell'esteriore aspetto degli impianti stessi, non sono assoggettati a specifica autorizzazione paesaggistica** ai sensi dell'art. 149 del D. Lgs. 42/2004 e smi.



INTERVENTI NON SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE: DGR IX/2727

LAVORI DI PRONTO SOCCORSO E DI SOMMA URGENZA

4.10 - LAVORI DI PRONTO SOCCORSO E DI SOMMA URGENZA

(...) Per urgenza deve intendersi l'esistenza di una situazione di pericolo per un interesse pubblico che, per la sua eccezionalità, non può essere fronteggiata con gli ordinari strumenti a disposizione dell'autorità amministrativa. Da ciò ne consegue che, in determinate situazioni di pregiudizio alla pubblica incolumità, i provvedimenti eventualmente assunti, in base alla suddetta norma, si configurano come "atti necessitati" (vedi Corte Costituzionale n. 4/77). Inoltre, in base ai principi generali del nostro ordinamento giuridico, occorre premettere che, secondo autorevole giurisprudenza costituzionale e amministrativa (...) **il fine della tutela dell'integrità fisica e dell'incolumità delle persone è preminente su ogni altro interesse pubblico, e, quindi, anche su quello della tutela del paesaggio.** In particolare, secondo la sentenza della Corte Costituzionale n. 4/77, "i motivi di sicurezza, che fanno riferimento alla incolumità fisica ed incolumità delle persone" si configurano come diversi da quelli prettamente di ordine pubblico e, pertanto, la tutela di questi interessi costituisce il nucleo essenziale degli interessi generali, preminenti su ogni altro, sottostanti all'intera Costituzione e da questa perciò recepiti e garantiti (anche espressamente attraverso l'ampia formulazione dell'art. 2 relativo ai "diritti inviolabili dell'uomo"). Conseguentemente, assumendo tale principio, si precisa che **non è necessaria l'autorizzazione paesaggistica per opere ed interventi che siano da realizzare sulla base di un motivato e specifico atto** (...). Non è altresì necessaria l'autorizzazione paesaggistica anche nel caso i lavori siano già stati realizzati, purché motivati con specifico "verbale" assunto in base all'art. 176 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, **per ragioni di pubblica incolumità congruamente motivate**, in riferimento alle situazioni di fatto che si intendono fronteggiare e ad un determinato contesto spazio-temporale, non si configura l'ipotesi di reato prevista dall'art. 181 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in quanto dovrebbero operare le esimenti di cui agli articoli 51 e 54 del Codice Penale (...). **Qualora non sussistano i presupposti** indicati nell'art. 176 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, ovvero sia **"circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio"** i lavori di pronto intervento necessitano della previa acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica. (...)

INTERVENTI NON SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE: DGR IX/2727



VETROFANIE SULLE VETRINE DEI NEGOZI

4.17 – CARTELLONISTICA

(...) Per quanto riguarda l'assoggettabilità o meno ad autorizzazione paesaggistica per la collocazione di **vetrofanie sulle vetrine dei negozi**, aventi funzioni di insegna dell'attività ovvero quale apparato decorativo, questione che spesso interessa luoghi assoggettati a tutela paesaggistica), si ritiene che la mera applicazione di vetrofanie sulle vetrine dei negozi **sia sottratta all'autorizzazione paesaggistica**.

Sarà viceversa assoggettata ad autorizzazione paesaggistica l'installazione di insegne stabili, comportanti quindi interventi di carattere edilizio per la loro installazione. In particolare, si rileva, il 1° comma dell'art. 153 deve intendersi come riferito all'autorizzazione paesaggistica in quanto la norma fa esplicito riferimento alla procedura indicata nell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004.

Resta naturalmente salva l'applicabilità della **procedura semplificata** per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per quegli interventi di lieve entità, rientranti nella categoria indicate al punto 15 dell'allegato al DPR 139/2010, per i quali si applica la procedura di cui all'art. 4 del DPR medesimo.

Decreto del Presidente della Repubblica n. 31/2017:

Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata

- emanato il **13 febbraio 2017**
- pubblicato il **22 marzo 2017**, sulla G.U. n. 68
- entrato in vigore il **6 aprile 2017**

l'11 aprile 2017, solo 5 giorni dopo (!!!), esce già la Nota Ufficio Legislativo MIBACT n.11688
(pubblicata il 21 aprile con la Circolare N.15, prima di una lunga serie ...)

Decreto del Presidente della Repubblica n. 31/2017:

Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata

Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Definizioni

Art. 2. Interventi ed opere **non soggetti** ad autorizzazione paesaggistica

1. Non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica gli interventi e le opere di cui all'[Allegato «A»](#) nonché quelli di cui all'articolo 4.

Art. 3. Interventi ed opere di lieve entità soggetti a procedimento autorizzatorio **semplificato**

1. Sono soggetti al procedimento autorizzatorio semplificato di cui al Capo II gli interventi ed opere di lieve entità elencati nell'[Allegato «B»](#).

Art. 4. Esonero dall'obbligo di autorizzazione paesaggistica per particolari categorie di interventi

Art. 5. Disposizioni specifiche degli interventi

Art. 6. Procedimento e contenuti precettivi per la stipula degli accordi di collaborazione

Capo II - PROCEDIMENTO AUTORIZZATORIO SEMPLIFICATO

Art. 7. Procedimento autorizzatorio semplificato per il rinnovo di autorizzazioni paesaggistiche

Art. 8. Semplificazione documentale

Art. 9. Concentrazione procedimentale e presentazione dell'istanza di autorizzazione paesaggistica semplificata

Art. 10. Termine per la conclusione del procedimento

Art. 11. Semplificazioni procedurali

Art. 12. Semplificazione organizzativa

Art. 13. Efficacia immediata delle disposizioni in tema di autorizzazioni semplificate

Capo III - NORME FINALI

Art. 14. Prevalenza del regolamento di delegificazione e rapporti con gli strumenti di pianificazione

Art. 15. Rinvio a normative di settore

Art. 16. Coordinamento con la tutela dei beni culturali

Art. 17. Rinvio all'articolo 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

Art. 18. Specificazioni e rettificazioni

Art. 19. Abrogazioni

Art. 20. Clausola di invarianza finanziaria

DICHIARAZIONE del TECNICO

***QUALORA, PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO, SIA NECESSARIO PRESENTARE ALTRE ASSEVERAZIONI, RELAZIONI, SEGNALAZIONI O COMUNICAZIONI E/O ACQUISIRE AUTORIZZAZIONI, SI RINVIÀ, OVE COMPATIBILI, ALLE RELATIVE INFORMAZIONI CONTENUTE NELLA RELAZIONE TECNICA DI ASSEVERAZIONE E NEL QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA SCIA**

- 20.2.2.1 è escluso dal procedimento di autorizzazione paesaggistica secondo quanto previsto dall'Allegato A, punto (da indicare) _____ e dall'articolo 4 del DPR 31/2017
- 20.2.2.2 è assoggettato al procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica, in quanto di lieve entità, secondo quanto previsto dall'Allegato B, punto (da indicare) _____ del DPR.31/2017 e pertanto
 - 20.2.2.2.1 si allega la relazione paesaggistica semplificata o la documentazione necessaria ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica semplificata
 - 20.2.2.2.2 l'autorizzazione paesaggistica semplificata è stata rilasciata da _____ con prot.n. _____ in data _____
 - 20.2.2.2.3 l'autorizzazione paesaggistica semplificata è stata richiesta a _____ con prot. n. _____ in data _____
- 20.2.2.3 è assoggettato al procedimento ordinario di autorizzazione paesaggistica, e pertanto
 - 20.2.2.3.1 si allega la relazione paesaggistica e la documentazione necessaria ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica
 - 20.2.2.3.2 l'autorizzazione paesaggistica è stata rilasciata da _____ con prot. n. _____ in data _____
 - 20.2.2.3.3 l'autorizzazione paesaggistica è stata richiesta a _____ con prot. _____ in data _____

DICHIARAZIONI RELATIVE AI VINCOLI

TUTELA STORICO-AMBIENTALE

20) Bene sottoposto ad autorizzazione paesaggistica ¹¹ (X)

l'intervento, ai sensi della Parte III del D.Lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio):

- 20.1 non ricade in zona sottoposta a tutela paesaggistica ai sensi del D.Lgs. 42/2004, con riferimento all'esame dell'impatto paesistico del progetto, ai sensi della Parte IV delle Norme del PPR e sulla base delle "Linee guida per l'esame paesistico dei progetti" approvate con D.G.R. 8 novembre 2002 n. 7/11045, e
 - 20.1.1 non incide sull'aspetto esteriore dei luoghi e degli edifici e pertanto non è necessaria la presentazione della determinazione dell'incidenza paesistica dell'intervento e la domanda di giudizio paesistico
 - 20.1.2 incide sull'aspetto esteriore dei luoghi e degli edifici e pertanto è necessario che il progetto sia accompagnato dall'esame dell'impatto paesistico
 - 20.1.2.1 l'entità dell'impatto paesistico risulta inferiore alla soglia di rilevanza ed è automaticamente accettabile sotto il profilo paesistico
 - 20.1.2.2 l'entità dell'impatto paesistico risulta superiore alla soglia di rilevanza e pertanto allega la relazione paesistica (cfr. art. 35, c. 6 e art. 39, comma 3 delle Norme del PPR)
- 20.2 ricade in zona tutelata sottoposta a tutela paesaggistica ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e le opere:
 - 20.2.1 non comportano alterazione dei luoghi o dell'aspetto esteriore degli edifici (art. 149 d.lgs 42/2004)
 - 20.2.2 comportano alterazione dei luoghi o dell'aspetto esteriore degli edifici

¹¹ In relazione a quanto previsto dall' art. 16 del d.P.R. n. 31/2017 è possibile presentare un'unica istanza nei casi in cui gli interventi soggetti ad autorizzazione paesaggistica semplificata, abbiano ad oggetto edifici o manufatti assoggettati anche a tutela storico e artistica ai sensi della parte II del d.lgs. n. 42/2004.

NO VINCOLO: EIPP

VINCOLO: NO AUTORIZZAZIONE se

- non comporta alterazione, art.149
- rientra nell'Allegato A del DPR31/17

ALLEGATO A (di cui all'art. 2, comma 1)

INTERVENTI ED OPERE IN AREE VINCOLATE **ESCLUSI** DALL'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

n.31 casi ...

... che si aggiungono
agli interventi già
ricompresi nell' **art.149**
del D.Lgs 42/04

... manutenzione straordinaria

«che **non** alterino
lo stato dei luoghi e l'aspetto
esteriore degli edifici»

- A.1. **opere interne** che non alterano l'aspetto esteriore degli edifici ...
- A.2. interventi sui **prospetti** o **sulle coperture** degli edifici, purché eseguiti ...
- A.3. interventi che abbiano finalità di **consolidamento statico** degli edifici ...
- A.4. interventi indispensabili per l'eliminazione di **barriere architettoniche** ...
- A.5. installazioni di **impianti tecnologici esterni** a servizio di singoli edifici ...
- A.6. installazione di **pannelli solari** (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici ...
- A.7. installazione di **micro generatori eolici** ...
- A.8. interventi di adeguamento funzionale di **cabine per impianti tecnologici a rete** ...
- A.9. installazione di dispositivi di sicurezza anticaduta sulle coperture degli edifici;
- A.10. opere di manutenzione e **adeguamento degli spazi esterni**, pubblici o privati ...
- A.11. opere di **urbanizzazione primaria** previste in piani attuativi già valutati ai fini paesaggistici ...
- A.12. interventi da eseguirsi nelle **aree di pertinenza** degli edifici non comportanti significative modifiche ...
- A.13. interventi di manutenzione, sostituzione o adeguamento di **cancelli, recinzioni**, muri di cinta ...
- A.14. sostituzione o messa a dimora di **alberi e arbusti**, singoli o in gruppi, in aree pubbliche o private ...
- A.15. ... la realizzazione e manutenzione di **interventi nel sottosuolo** che non comportino la modifica...
- A.16. **occupazione temporanea** di suolo privato, pubblico o di uso pubblico ...
- A.17. **installazioni esterne** poste a corredo di attività economiche quali esercizi di somministrazione ...
- A.18. **installazione di strutture di supporto al monitoraggio** ambientale o a prospezioni geognostiche ...
- A.19. nell'ambito degli interventi di cui all'**art. 149, comma 1, lett. b) del Codice**:... impianti idraulici agrari...
- A.20. nell'ambito degli interventi di cui all'**art. 149, comma 1, lett. c) del Codice**: pratiche selvicolturali ...
- A.21. realizzazione di **monumenti, lapidi, edicole** funerarie ed opere di arredo all'interno dei cimiteri;
- A.22. installazione di **tende parasole su terrazze**, prospetti o in spazi pertinenziali ad uso privato;
- A.23. installazione di **insegne per esercizi** commerciali o altre attività economiche, ove effettuata ...
- A.24. installazione o modifica di **impianti delle reti** di comunicazione elettronica o di impianti radioelettrici...
- A.25. interventi di **manutenzione degli alvei**, delle sponde e degli argini dei corsi d'acqua ...
- A.26. interventi puntuali di ingegneria naturalistica diretti alla regimazione delle acque ...
- A.27. interventi di manutenzione o sostituzione, senza ampliamenti dimensionali, delle strutture amovibili...
- A.28. smontaggio e rimontaggio periodico di **strutture stagionali** munite di autorizzazione paesaggistica;
- A.29. interventi di fedele ricostruzione di edifici, manufatti e impianti tecnologici ... calamità naturali ...
- A.30. demolizioni e rimessioni in pristino dello stato dei luoghi conseguenti a provvedimenti repressivi ...
- A.31. opere ed interventi edilizi **eseguiti in variante** a progetti autorizzati ai fini paesaggistici ...

il **26 luglio 2017**, a meno di 3 mesi
dall'entrata in vigore del D.P.R. n. 31/2017 (!!!)


esce la **Circolare n. 42**

dal titolo "Circolare applicativa del D.P.R. n. 31/2017"
afferma di contenere un "regolamento" esplicativo del
"Regolamento" di cui al D.P.R. 31/2017: è una "**circolare-regolamento**"

pubblicata sul sito del Ministero a Settembre

... i **presupposti** per la «liberalizzazione»:

- A. Natura del vincolo (art.142-art.136 D.Lgs42/04)
- B. Specifiche prescrizioni d'uso paesaggistico
- C. rispetto delle **caratteristiche** architettoniche, morfotipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti
- D. «lieve entità» e **carattere minore degli interventi** privo di «rilevanza paesaggistica»



CASI PRATICI: il taglio alberi

ALLEGATO A INTERVENTI ED OPERE IN AREE VINCOLATE **ESCLUSI** DALLA AUTORIZZAZIONE

ALLEGATO B INTERVENTI DI LIEVE ENTITÀ SOGGETTI A **PROCEDIMENTO AUTORIZZATORIO SEMPLIFICATO**

A.14. sostituzione o messa a dimora di alberi e arbusti, singoli o in gruppi, in aree pubbliche o private, **eseguita con esemplari adulti della stessa specie o** di specie autoctone o comunque storicamente naturalizzate e tipiche dei luoghi, purché tali interventi non interessino i beni di cui all'[art. 136, comma 1, lettere a\) e b\) del Codice](#), ferma l'autorizzazione degli uffici competenti, ove prevista;

B.22. taglio, senza sostituzione, di alberi, ferma l'autorizzazione degli uffici competenti, ove prevista; sostituzione o messa a dimora di alberi e arbusti nelle aree, pubbliche o private, vincolate ai sensi dell'[art. 136, comma 1, lettere a\) e b\) del Codice](#), ferma l'autorizzazione degli uffici competenti, ove prevista;



NON serve
AUTORIZZAZIONE
PAESAGGISTICA



SERVE AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA

CASI PRATICI: le insegne

ALLEGATO A INTERVENTI ED OPERE IN AREE VINCOLATE **ESCLUSI** DALLA AUTORIZZAZIONE

ALLEGATO B INTERVENTI DI LIEVE ENTITÀ SOGGETTI A **PROCEDIMENTO AUTORIZZATORIO SEMPLIFICATO**

A.23. installazione di **insegne per esercizi commerciali** o altre attività economiche, ove effettuata **all'interno dello spazio vetrina** o in altra collocazione consimile a ciò preordinata; sostituzione di insegne esistenti, **già legittimamente installate**, con insegne analoghe per dimensioni e collocazione. L'esenzione dall'autorizzazione non riguarda le insegne e i mezzi pubblicitari a messaggio o luminosità variabile;

B.36. posa in opera di **cartelli e altri mezzi pubblicitari** non temporanei di cui all'**art. 153, comma 1, del Codice**, di dimensioni inferiori a 18 mq, ivi compresi le insegne e i mezzi pubblicitari a messaggio o luminosità variabile, nonché l'installazione di insegne **fuori dagli spazi vetrina o da altre collocazioni consimili a ciò preordinate**;



2010 CHIUDE
E LIQUIDA
TUTTO!!

NON serve
AUTORIZZAZIONE
PAESAGGISTICA



2017



SERVE AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA

CASI PRATICI: le insegne

ALLEGATO A INTERVENTI ED OPERE IN AREE VINCOLATE **ESCLUSI** DALLA AUTORIZZAZIONE

ALLEGATO B INTERVENTI DI LIEVE ENTITÀ SOGGETTI A **PROCEDIMENTO AUTORIZZATORIO SEMPLIFICATO**

A.10 opere di **manutenzione e adeguamento degli spazi esterni**, pubblici o privati, relative a manufatti esistenti, quali marciapiedi, banchine stradali, aiuole, componenti di arredo urbano, purché **eseguite nel rispetto** delle caratteristiche morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture preesistenti, e dei **caratteri tipici del contesto locale**;



NON serve
AUTORIZZAZIONE
PAESAGGISTICA

- B.11.** interventi puntuali di adeguamento della viabilità esistente, quali: sistemazioni di rotonde, riconfigurazione di incroci stradali, realizzazione di banchine, pensiline, marciapiedi e percorsi ciclabili, manufatti necessari per la sicurezza della circolazione, realizzazione di parcheggi a raso con fondo drenante o che assicuri adeguata permeabilità del suolo;
- B.12.** interventi sistematici di arredo urbano comportanti l'installazione di manufatti e componenti, compresi gli impianti di pubblica illuminazione;
- B.14.** interventi di cui alla voce A.12 dell'Allegato «A», da eseguirsi nelle aree di pertinenza degli edifici, ove si tratti di beni vincolati ai sensi dell'[art. 136, c. 1, lett. b\) del Codice](#);
- B.18.** **interventi sistematici di configurazione delle aree** di pertinenza di edifici esistenti, diversi da quelli di cui alla voce B.14, quali: **nuove pavimentazioni, accessi pedonali e carrabili**, modellazioni del suolo incidenti sulla morfologia del terreno, realizzazione di rampe, opere fisse di arredo, modifiche degli assetti vegetazionali;



SERVE AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA

PROCEDURA SANZIONATORIA (art. 167 D. Lgs. 42/2004)

In generale (art. 167 comma 1) è stabilito l'obbligo della rimessa in pristino per "opere" eseguite in assenza/difformità da autorizzazione paesaggistica salvo per alcune "opere" (indicate al comma 4) per le quali può essere accertata la compatibilità paesaggistica

Accertamento compatibilità (comma 5)

- Il richiedente presenta domanda
- L'autorità competente (la stessa titolare della competenza al rilascio di autorizzazione paesaggistica) si determina entro 180 giorni (perentori) acquisendo:
 - il parere della Commissione Paesaggio (se attribuita questa competenza)
 - il parere vincolante della Soprintendenza (reso entro 90 giorni perentori)
- **accertamento favorevole**: si applica sanzione pari al maggiore importo tra danno arrecato e profitto conseguito (perizia di stima a cura dell'Ente titolare della funzione paesaggistica)
- **accertamento negativo**: si applica la rimessione in pristino (di cui al comma 1)

Inerzia dell'Ente competente (art. 86 LR 12/2005) interviene

- Provincia se con PTCP vigente
- Regione, per Province senza PTCP, o a seguito di inerzia della Provincia

l'accertamento è possibile solo per i seguenti casi (comma 4):

- a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;
- b) per l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica;
- c) per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi art. 3 del D.P.R. 380/01

PROCEDURA SANZIONATORIA (art. 167 D. Lgs. 42/2004)

TITOLI
ABILITATIVI

Capo II - Sanzioni relative alla Parte terza

Art. 167. Ordine di rimessione in pristino o di versamento di indennità pecuniaria

1. In caso di violazione degli obblighi e degli ordini previsti dal Titolo I della Parte terza, **il trasgressore è sempre tenuto alla rimessione in pristino a proprie spese**, fatto salvo quanto previsto al comma 4.
2. Con l'ordine di rimessione in pristino è assegnato al trasgressore un termine per provvedere.
3. In caso di inottemperanza, l'autorità amministrativa preposta alla tutela paesaggistica provvede d'ufficio per mezzo del prefetto e rende esecutoria la nota delle spese. Laddove l'autorità amministrativa preposta alla tutela paesaggistica non provveda d'ufficio, il direttore regionale competente, su richiesta della medesima autorità amministrativa ovvero, decorsi centottanta giorni dall'accertamento dell'illecito, previa diffida alla suddetta autorità competente a provvedervi nei successivi trenta giorni, procede alla demolizione avvalendosi dell'apposito servizio tecnico-operativo del Ministero, ovvero delle modalità previste dall'[articolo 41 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380](#), a seguito di apposita convenzione che può essere stipulata d'intesa tra il Ministero e il Ministero della difesa.
4. (...)
5. Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'area interessati dagli interventi di cui al comma 4 presenta apposita domanda all'autorità preposta alla gestione del vincolo ai fini dell'accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi medesimi. L'autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni. **Qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. L'importo della sanzione pecuniaria è determinato previa perizia di stima.** In caso di rigetto della domanda si applica la sanzione demolitoria di cui al comma 1. La domanda di accertamento della compatibilità paesaggistica presentata ai sensi dell'[articolo 181, comma 1-quater](#), si intende presentata anche ai sensi e per gli effetti di cui al presente comma.
6. Le somme riscosse per effetto dell'applicazione del comma 5, nonché per effetto dell'[articolo 1, comma 37, lettera b\), n. 1\), della legge 15 dicembre 2004, n. 308](#), sono utilizzate, oltre che per l'esecuzione delle rimessioni in pristino di cui al comma 1, anche per finalità di salvaguardia nonché per interventi di recupero dei valori paesaggistici e di riqualificazione degli immobili e delle aree degradati o interessati dalle rimessioni in pristino. Per le medesime finalità possono essere utilizzate anche le somme derivanti dal recupero delle spese sostenute dall'amministrazione per l'esecuzione della rimessione in pristino in danno dei soggetti obbligati, ovvero altre somme a ciò destinate dalle amministrazioni competenti.



Serie Ordinaria n. 9 - Martedì 26 febbraio 2019

D.G. Territorio e protezione civile

Comunicato regionale 21 febbraio 2019 - n. 24
Applicabilità delle disposizioni dell'art. 83 della l.r. 12/2005
(sanzioni paesaggistiche)

L.R.12/2005

Art. 83. (Sanzioni amministrative a tutela del paesaggio)

1. L'applicazione della sanzione pecuniaria, prevista [dall'articolo 167 del d.lgs. 42/2004](#), in alternativa alla rimessione in pristino, è obbligatoria anche nell'ipotesi di assenza di danno ambientale e, in tal caso, deve essere quantificata in relazione al profitto conseguito e, comunque, in misura non inferiore all'ottanta per cento del costo teorico di realizzazione delle opere e/o lavori abusivi desumibile dal relativo computo metrico estimativo e dai prezzi unitari risultanti dai listini della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia, in ogni caso, **con la sanzione minima di cinquecento euro.**

questa la procedura, ... ma le questioni aperte non sono irrilevanti ...

(e non sono risolte dalla circolare interpretativa n. 16721 del 13 settembre 2010
dell'Ufficio Legislativo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali)

... si suggerisce di verificare la rilevanza della “percepibilità” e/o “visibilità” paesaggistica ...

... anche il MIBAC sostiene che il testo dell'art. 167, così come formulato,
è foriero di difficoltà interpretative ed occorrerebbe procedere ad una sua modifica ...
Il Ministero dei Beni e le attività Culturali, ha emanato la circolare n.33 del 26/06/2009

... i criteri regionali suggeriscono, al fine di “non aggravare” la responsabilità dell'Ente locale
chiamato a decidere della irrilevanza paesaggistica o meno di una trasformazione,
di inoltrare comunque alla Soprintendenza l'istanza di compatibilità paesaggistica

... temi aperti ...

aspetti penali

Una volta accertata la compatibilità paesaggistica degli interventi, tale accertamento deve essere inviato all'autorità giudiziaria competente ai fini dell'eventuale **estinzione del reato penale.**

L'autorità preposta alla gestione del vincolo paesaggistico, qualora accerti l'esistenza di opere realizzate in assenza o in difformità dall'autorizzazione paesaggistica, **deve effettuare denuncia** all'autorità competente, ai sensi dell'art. 331 del Codice di Procedura Penale, per la verifica dell'eventuale violazione dell'art. 734 del Codice Penale e dell'art. 181 D. Lgs. 42/2004

RIFERIMENTI regionale: DGR IX/2727 del 22/12/2011

Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di beni paesaggistici in attuazione della LR 12/2005

i criteri possono contribuire ad una migliore qualità delle trasformazioni del paesaggio solo se

- sono conosciuti
- diventano il riferimento dell'operare dei soggetti coinvolti
- il metodo proposto diviene un utile strumento per:
 - ✓ considerare gli aspetti paesaggistici non come parti aggiunte o giustapposte;
 - ✓ ridurre l'arbitrarietà della proposta progettuale e la discrezionalità della valutazione sul progetto.

LA NORMATIVA regionale: DGR IX/2727 del 22/12/2011

Criteria e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di beni paesaggistici in attuazione della LR 12/2005

il ruolo dei commissari

in ambiti assoggettati a specifica tutela paesaggistica

nell'esercizio delle specifiche competenze deve quindi fare riferimento, oltre a quanto indicato nei criteri della DGR IX/2727 alle prescrizioni ed indirizzi contenuti:

- ✓ nelle motivazioni e/o nelle prescrizioni d'uso dello specifico vincolo paesaggistico (ex art. 136 D.Lgs 42/04);
- ✓ nel Piano Paesaggistico Regionale (DCR 19 gennaio 2010);
- ✓ nei Piani Territoriali di Coordinamento dei Parchi e delle Province;
- ✓ nei Piani di Governo del Territorio;

SOGGETTI

ENTI PUBBLICI

Comune Parco Comunità Montana
Provincia Regione

Ministero della Cultura
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio

il ruolo della Soprintendenza

svuotamento della potestà in materia di autorizzazioni paesaggistiche
degli Enti locali poiché è il

“parere vincolante” delle Soprintendenze

l'atto che stabilisce quali trasformazioni
sono paesaggisticamente sostenibili

SOGGETTI

LA NORMATIVA regionale: DGR IX/2727 del 22/12/2011

il percorso metodologico di valutazione

per la valutazione paesaggistica delle trasformazioni prevede:

- la lettura e l'interpretazione del contesto paesaggistico individuando gli elementi di sensibilità e/o di rischio
- la valutazione delle trasformazioni dovute alla realizzazione del progetto proposto,

ed è un utile strumento per ridurre, tramite la motivazione/argomentazione sia delle scelte progettuali che della valutazione dei progetti, l'arbitrarietà della proposta progettuale e la discrezionalità della **valutazione** sul progetto

LA NORMATIVA: saper leggere il paesaggio



ed è espressione ...



*il paesaggio ...
diventa logo*

*... della nostra identità
e cultura*

LA NORMATIVA: leggere il paesaggio

il Paesaggio è ciò che percepiamo ed è espressione della nostra identità e cultura

1848



il Paesaggio è quello che riceviamo dal passato e che a nostra volta trasmettiamo

1930



1990



1970



2010



LA NORMATIVA: leggere il paesaggio e i suoi elementi costitutivi

un paesaggio è quindi costituito da elementi naturali e antropici
che sono tra loro in relazione:


1. orografia
2. idrografia
3. vegetazione e ambiente naturale

4. insediamenti
5. percorsi
6. lavorazione del terreno, colture
7. regime delle proprietà
8. infrastrutture

LA NORMATIVA: elementi costitutivi del paesaggio

OROGRAFIA

la 'Spina Verde'



il 'Monte Orfano'



il 'Monte Baradello'

LA NORMATIVA: elementi costitutivi del paesaggio

OROGRAFIA - IDROGRAFIA

PAESAGGIO e sua TUTELA



la 'convalle' di Como



il 'promontorio' di Bellagio

LA NORMATIVA: elementi costitutivi del paesaggio

IDROGRAFIA



Torbiera Albate



il Torrente Valbasca



lago di Montorfano



il Torrente Cosia

LA NORMATIVA: elementi costitutivi del paesaggio

VEGETAZIONE



i boschi



i filari



la pianura




LA NORMATIVA: elementi costitutivi del paesaggio VEGETAZIONE

PAESAGGIO e sua TUTELA



le architetture vegetali di ville e giardini




LA NORMATIVA: elementi costitutivi del paesaggio INSEDIAMENTI



gli insediamenti
rurali di
mezzacosta



gli insediamenti
rurali di pianura



la complessità e
la stratificazione
dell'insediamento
urbano

LA NORMATIVA: elementi costitutivi del paesaggio

PERCORSI

i sentieri storici



le ferrovie



le nuove infrastrutture




LA NORMATIVA: elementi costitutivi del paesaggio LAVORAZIONE DEL TERRENO

ronchi e
cigionamenti



pianura



terrazzamenti

LA NORMATIVA: elementi costitutivi del paesaggio REGIME DELLE PROPRIETÀ



Il tema delle recinzioni



Le recinzioni vegetali




LA NORMATIVA: elementi costitutivi del paesaggio INFRASTRUTTURE



le ferrovie



le nuove infrastrutture





LA NORMATIVA riferimenti regionali: DGR IX/2727 del 22/12/2011

APPENDICE B

SCHEDE DEGLI ELEMENTI COSTITUTIVI DEL PAESAGGIO

Le schede di seguito illustrate costituiscono un riferimento di carattere generale per la valutazione delle trasformazioni paesaggistiche afferenti i singoli elementi descritti.

Le schede sono suddivise in due grandi gruppi: geomorfologico-naturalistico ed antropico.

Nell'elaborazione progettuale si dovranno cogliere le opportunità di salvaguardia e valorizzazione che ogni elemento determina ma soprattutto si dovrà garantire che le sinergie determinate dall'insieme degli elementi interessati possa "costruire" un progetto che aggiunge qualità paesaggistica al luogo che si propone di trasformare.

Queste schede costituiscono un "insieme aperto" che ogni Ente titolare di funzione può proporre di ampliare ed integrare a partire dalle specifiche caratteristiche dei luoghi assoggettati a specifica tutela paesaggistica.

LA NORMATIVA riferimenti regionali: DGR IX/2727 del 22/12/2011

1. Elementi costitutivi del settore geomorfologico e naturalistico

- 1.1 Emergenze geologiche, idrogeologiche, geomorfologiche
- 1.2 Vette, crinali, sommità, selle, passi, valichi e testate di valichi
- 1.3 Ghiacciai, nevai e circhi glaciali
- 1.4 Detriti di falda, conoidi di deiezione
- 1.5 Versanti
- 1.6 Laghi, fiumi
- 1.7 Zone umide
- 1.8 Corsi d'acqua
- 1.9 Brughiere
- 1.10 Boschi

LA NORMATIVA riferimenti regionali: DGR IX/2727 del 22/12/2011



2. Elementi costitutivi del settore antropico

2.1 Infrastrutture, viabilità e rete idrografica artificiale

2.1.1 Viabilità storica

2.1.2 Navigli e Canali storici

2.1.3. Opere d'arte territoriali

2.1.4 Fontanili

2.2 Elementi del paesaggio agrario e strutture verdi

2.2.1 Marcite

2.2.2 Piantate

2.2.3 Oliveti, vigneti, colture legnose agrarie

2.2.4 Terrazzamenti

2.2.5 Bosco d'impianto

2.2.6 Pascolo, maggese, prato coltivato

2.2.7 Giardini e verde urbano

2.2.8 Filari e monumenti naturali

LA NORMATIVA riferimenti regionali: DGR IX/2727 del 22/12/2011

2. Elementi costitutivi del settore antropico

2.3 Sistemi insediativi

2.3.1 Insediamenti di versanti e di terrazzo

2.3.2 Insediamenti di sommità

2.3.3 Insediamenti di fondovalle

2.3.4 Insediamenti d'altura

2.3.5 Insediamenti rivieraschi

2.3.6 Insediamenti con case isolate

2.3.7 Insediamenti con case a schiera

2.3.8 Insediamenti con case a corte

2.3.9 Borgo, villaggio

LA NORMATIVA riferimenti regionali: DGR IX/2727 del 22/12/2011



2. Elementi costitutivi del settore antropico

2.4 Tipi edilizi

2.4.1 Tipi a schiera

2.4.2 Tipi a corte

2.4.3 Tipi in linea

2.4.4 Tipi a torre

2.4.5 Edifici monofamiliari isolati

2.4.6 Tipi specialistici e di uso pubblico

2.5.7 Edifici di archeologia industriale





LA NORMATIVA regionale: DGR IX/2727 del 22/12/2011

2. Elementi costitutivi del settore antropico

2.5 Materiali ed elementi costruttivi

2.5.1 Pietra

2.5.2 Legname

2.5.3 Cotto

2.5.4 Intonaci

2.5.5 Materiali da rivestimento

2.5.6 Aperture e serramenti

2.5.7 Ballatoi, portici e loggiati

2.5.8 Gronde

2.5.9 Tetti

2.5.10 Manti di copertura in cotto

2.5.11 Manti di copertura in scisti

2.5.12 Elementi stilistici rilevanti

2.5.13 Recinzioni

2.5.14 Pavimentazioni esterne

2.5.15 Reti tecnologiche

2.5.16 Cartellonistica e insegne



LA NORMATIVA riferimenti regionali: DGR IX/2727 del 22/12/2011

2.5.10 Settore antropico - Materiali ed elementi costruttivi

MANTI DI COPERTURA IN COTTO

DEFINIZIONE, CARATTERE PAESAGGISTICO E VALUTAZIONI PERCETTIVE

Tipo di manto di copertura costituito da elementi semplici (tegole) provenienti dalla lavorazione in fornace, con forme e posa atti a consentire il deflusso delle acque meteoriche.

E' il materiale più in uso nella pianura (...)

Il tetto lombardo è tipicamente quello realizzato con i cosiddetti "coppi" a canale: con l'uso di accorgimenti di recente introduzione è diventato affidabile allo stesso livello di altre soluzioni. D'uso più recente è il manto di copertura in tegole marsigliesi (...)

I manti sono in stretta relazione con il tipo di costruzione della struttura sottostante (vedi scheda 2.6.9 relativa ai tetti) e con la pendenza delle falde.

La copertura costituisce, con il tipo di finitura esterna delle murature, uno dei principali elementi di connotazione materica dell'edificato. Il cotto, attraverso la sua qualità cromatica e la tessitura differente in relazione al tipo di tegola, è un materiale di rilevante attenzione ambientale. Particolare evidenza assume in quei sistemi aggregati la cui percezione dall'alto è possibile con relativa frequenza (vedi schede 2.4.3 e 2.4.5).

MODALITA' DELLE TRASFORMAZIONI

➤ Elementi di vulnerabilità e di rischio

In relazione alla sostituzione dei manti in edifici esistenti, costituisce un elemento di rischio la sostituzione di manti con componenti (tegole) apparentemente simili ma determinanti una immagine sostanzialmente differente (introduzione generalizzata della tegola "portoghese" e "olandese" al posto del coppo e della marsigliese).

➤ Categorie compatibili di trasformazione

Per gli interventi su fabbricati esistenti:

☑ Rifacimenti anche con sostituzione del tipo di componente (...) purché non contrastanti con le caratteristiche locali e con scelta appropriata al tipo di copertura (in rapporto alla pendenza, allo sviluppo di falda, al sistema di posa, alle eventuali sottostrutture isolanti, ecc.)

Per le nuove costruzioni:

☑ Valutare la scelta del componente in funzione all'immagine complessiva del fabbricato e soprattutto in coerenza al tipo e geometria strutturale proposta per il tetto



LA NORMATIVA riferimenti regionali: DGR IX/2727 del 22/12/2011

2.5.10 Settore antropico - Materiali ed elementi costruttivi

MANTI DI COPERTURA IN COTTO

2.5.10 Settore antropico - Materiali ed elementi costruttivi

TETTI



Elementi di vulnerabilità e di rischio

Per le trasformazioni di tetti esistenti sono
elementi di rischio l'introduzione incontrollata
di abbaini, alte scossaline e mantovane,
Timpani (...).



Link utili

www.architettonicimilano.lombardia.beniculturali.it/

Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio
per le province di CO, LC, MB, PV, SO, VA

<http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/servizi-e-informazioni/enti-e-operatori/territorio/paesaggio>

Regione Lombardia

<http://www.provincia.como.it/temi/territorio/territorio-trasporti-viabilita/paesaggio-parchi-aree-protette/>

Provincia di Como

www.comune.como.it/it/servizi/casa-e-edilizia/paesaggio-00001/

Comune di Como

**Il paesaggio è ciò che si vede,
ed è espressione della nostra cultura**

vi ringrazio per l'attenzione!



**Il paesaggio è quello che riceviamo dal passato
e che, a nostra volta , trasmettiamo**